

BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 1 ottobre 1956

N. 10

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

- LEGGE 30 settembre 1956, n. 4: *Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. n. 1 in data 23 marzo 1956, recante norme di carattere fiscale relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.* 725
- LEGGE 30 settembre, n. 5: *Decorazioni al valor civile.* 726
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 6: *Rilevazione anagrafica delle popolazioni extra municipali.* 728
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 7: *Ordine della «Solidarietà Somala».* 731
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 8: *Decorazioni al valor Militare.* 733
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 9: *Ordinamento delle Amministrazioni Municipali.* 737
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 10: *Estensione delle attività del Credito Somalo.* 762

DECRETI

- DECRETO 30 settembre 1956, n. 95 rep.: *Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo».* 767
- DECRETO 10 settembre 1956, n. 94 rep.: *Indennità al Primo Ministro e ai Ministri e gettoni di presenza ai membri del Consiglio dei Ministri.* 785

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI


- DECRETO 25 agosto 1956, n. 47 rep.: *Nomina del dott. Nello Riccio a Giudice Regionale della Migiurtinia.* 787
- DECRETO 11 agosto 1956, n. 60 rep.: *Istituisce in Merca, presso l'Istituto Sierovaccinogeno, un corso Professionale per Assistenti Veterinari.* 787
- DECRETO 27 agosto 1956, n. 61 rep.: *Nomina Membro Commissione consultiva per l'esame domande d'importazione e di esportazione.* 791
- DECRETO 25 agosto 1956, n. 62 rep.: *Cessazione del dr. Giuliano Belli Dell'Isca dall'incarico di Giudice Regionale della Migiurtinia e sua nomina a Giudice Regionale aggiunto del Benadir.* 792
- DECRETO 10 settembre 1956, n. 63 rep.: *Temporanea sostituzione del Segretario del Consiglio dei Ministri.* 792
- DECRETO 4 agosto 1956, n. 64 rep.: *Autorizzazione alla sovrastampa per avvaloramento carta bollata di valore inferiore.* 793
- Municipio di Mogadiscio: *Avviso 8 settembre 1956, n. 29 — Dichiarazione di pubblica utilità* 794

PARTE TERZA

V A R I E

- Ispettorato Istruzione Secondaria: *Conseguimento della maturità Classica, Scientifica e licenza della Scuola Media Superiore nell'anno scolastico 1955-56.* 797
- Estratto verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società « Tiro a Volo » a r.l. 797
- Costituzione della Società a r.l. « Somalia d'Oggi ». 798
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 20 agosto 1956, n. 253541: *Autorizza l'ing. Enrico Bonini a svolgere attività economica.* 798
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 giugno 1956, n. 252978: *Autorizza il Sig. Ali Barre Giama Nur a svolgere attività economica.* 799
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 8 settembre 1956, n. 253764: *Autorizza il Sig. Ali Afrah Mallim a svolgere attività economica.* 799
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 20 agosto 1956, n. 253543: *Autorizza il Sig. Abdullahi Jusuf Farah a svolgere attività economica.* 800

- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 20 agosto 1956, n. 253544: *Autorizza il Sig. Hagi Mohamed Handulle a svolgere attività economica.* 800
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253903: *Autorizza la Cooperativa Somala Distribuzione Sale «SALGESIRA» a svolgere attività economica.* 801
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253904: *Autorizza il Sig. Yadauyer Zaverchand a svolgere attività economica.* 801
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253905: *Autorizza il Sig. Abdalla Hussein Abubakar a svolgere attività economica.* 802
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253906: *Autorizza la cessione a favore della S. A. Industria Sapone Hadramais della autorizzazione a svolgere attività economica.* 802
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253907: *Autorizza la Signora Martello Salvatrice in Vaglio a svolgere attività economica.* 803
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253902: *Respinge la richiesta autorizzazione al Sig. Scerif Salah Abdalla a svolgere attività economica.* 803
- Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum della Ditta «Tessilmoda».* 804
- Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Romano Arfelli.* 804
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Scek Mumin Mongani Abdi.* 804
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hassan Abdalla Hagi Saliman.* 805
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Omar Osman El Faghi.* 805
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum dei Sigg. Marcoleoni Marco e Francesco.* 805
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Mariam Ali Gaal.* 806
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Sufi Scek Mohamed.* 806
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Domitilla Jusuf.* 807
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Abdi Issak.* 807
- Ministero Affari Finanziari — *Errata corrige — Concessione edilizia Sig. Vitali Mario.* 808
- Ministero Affari Finanziari — *Errata corrige — Concessione edilizia Sig. Aschir Guled Abdurahman.* 808



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 settembre 1956 n. 4

Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. n. 1 in data 23 marzo 1956, recante norme di carattere fiscale relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

E' convertito in legge il D. L. n. 1 in data 23 marzo 1956 contenente norme di carattere fiscale relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, comma A), capoverso 1°, sono soppresse le parole « a condizione che sul foglio dell'originale vengano apposte ed annullate, a cura delle cancellerie giudiziarie, tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori e le parti con cui gli scritti difensivi sono scambiati ».

Lo stesso art. 2, comma B) capoverso 2, è modificato come segue:

« *Sentenze di condanna per delitti:*

	Quando i condannati sono:		
	uno	due	più di due
a) emesse dal Giudice Regionale:	7	10	15
b) emesse dal Giudice di Appello:	10	15	20
c) emesse dalla Corte di Assise di 1° Grado e di Appello:	15	20	30 »

L'art. 4 è modificato come segue:

al comma A), capoverso c):

« — per gli atti del Qadi, per ogni foglio: So. 0,80
— per gli atti del Tribunale dei Qadi, per ogni foglio. . . » 1,20 »

al comma B), capoverso b) e c):

« — cause civili innanzi ai Qadi, il cui valore non supera
i So. 200: So. 2,—
— cause civili innanzi ai Qadi, il cui valore supera i So. 200
o di valore indeterminato: » 10,— »

al comma B), capoverso f):

« cause in materia di diritti di famiglia (matrimoni e divorzi):

- innanzi ai Qadi: So. 2,—
- innanzi al Tribunale dei Qadi: » 5,— ».

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

SALAD ABDI MOHAMUD

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 5.

Decorazioni al Valore Civile.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite le decorazioni al Valor Civile per esaltare gli atti di singolare coraggio ed ardimento come degni di pubblico onore in ogni campo della vita civile.

Art. 2.

Le decorazioni al Valor Civile sono:

— le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Art. 3.

Le medaglie d'oro e d'argento sono concesse a coloro che, nel compiere l'atto di coraggio, abbiano scientemente affrontato, con insigne ardimento e felice iniziativa, un grave, manifesto rischio personale.

Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

La medaglia di bronzo è concessa quando l'atto, pur compiuto senza grave e manifesto pericolo della vita, sia tale da costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Art. 4.

Il grado della decorazione si commisura all'entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinato dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dall'elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità

del rischio, dal modo col quale esso è stato affrontato e dai risultati conseguiti.

Art. 5.

La medaglia può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima del proprio eroismo o che, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore.

In tal caso la medaglia viene attribuita in proprietà al primogenito degli orfani, od al padre, ovvero al maggiore dei fratelli. Quando manchino tutti i detti congiunti la medaglia viene attribuita in proprietà al Municipio del luogo di nascita.

In caso di morte della persona alla quale fu attribuita in proprietà la medaglia, i passaggi di proprietà della medesima sono regolati dalle norme vigenti nel Territorio per le successioni.

Art. 6.

La medaglia ha il diametro di 37 mm.

Da un lato è incisa la dicitura « Al Valor Civile »; dall'altro, in mezzo a due rami di palma, il nome del decorato, il luogo e la data del fatto.

Art. 7.

I decorati portano la medaglia appesa ad un nastro di colore arancione largo mm. 37 al lato sinistro del petto.

Art. 8.

Al conferimento provvede l'Amministratore con proprio decreto, su proposta del Primo Ministro, sentito il parere di apposita Commissione di cinque membri, nominata dall'Amministratore e presieduta dal Ministro per gli Affari Interni.

Art. 9.

Le decorazioni sono consegnate ai titolari, in forma solenne, nelle ricorrenze di feste nazionali.

Insieme alla decorazione è consegnato al titolare un brevetto, a firma dell'Amministratore, con la motivazione della concessione.

Art. 10.

Il Decreto di conferimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 6.

Rilevazione anagrafica delle popolazioni extra municipali.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Uffici Anagrafici.

Presso ogni Distretto è istituito un « Ufficio Anagrafico Distrettuale per le popolazioni extra municipali », che può articolarsi, ove le esigenze della circoscrizione lo richiedano, in più « Sezioni Compartimentali ».

Le Sezioni Compartimentali dipendono dagli Uffici Distrettuali.

Presso ciascuna Regione Compartimentale è istituito un « Ufficio di Revisione e d'Ispezione », alle dirette dipendenze del Prefetto.

Le operazioni di rilevazione anagrafica saranno svolte a cura e sotto la responsabilità dei Commissari Distrettuali e dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla data d'inizio, da fissarsi con apposito decreto del Ministro per gli Affari Interni.

Art. 2.

Competenze delle Sezioni Compartimentali.

Il Commissario Distrettuale provvede, con propria ordinanza, previa autorizzazione del Ministro per gli Affari Interni, ad istituire le Sezioni Compartimentali ed a determinarne la competenza.

Nel determinare detta competenza il Commissario Distrettuale seguirà il criterio territoriale o quello etnico a seconda delle caratteristiche della circoscrizione.

Art. 3.

Composizione degli Uffici Anagrafici.

Gli Uffici Anagrafici Distrettuali sono così composti:

- il Commissario Distrettuale — *Capo Ufficio*;
- un primo Applicato — *con funzioni di Vice Capo Ufficio*;
- non più di due applicati.

Le Sezioni Compartimentali sono così composte:

- un Primo Applicato — *Capo Sezione*;
- non più di un Applicato.

Gli Uffici di Revisione e d'Ispezione sono così composti:

- il Prefetto (o persona da lui delegata) — *Capo Ufficio*.
- un Primo Applicato — *con funzioni di Vice Capo Ufficio*;
- non più di un Applicato.

Art. 4.

Operazioni di rilevazione anagrafica.

Le operazioni di rilevazione si sviluppano attraverso le seguenti fasi:

- rilevazione;

- registrazione e controllo;
- revisione ed ispezione.

Le rilevazioni sono eseguite dai Capi stipendiati, che, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica di Capi « rilevatori ».

Le registrazioni ed il controllo sono eseguiti dagli Uffici Distrettuali.

L'ispezione e la revisione sono assicurate dagli appositi Uffici Regionali.

Art. 5.

Rilevatori nominati dal Commissario Distrettuale.

Il Commissario Distrettuale può, in via eccezionale, previa autorizzazione del Ministro per gli Affari Interni, nominare « rilevatori » persone diverse da quelle previste dall'articolo precedente, particolarmente per i gruppi etnici od i villaggi senza Capo stipendiato; i rilevatori debbono appartenere, in ogni caso, ai gruppi o villaggi interessati.

Art. 6.

Indennità e Compensi.

Ai Capi stipendiati spetterà una indennità. Ai rilevatori non Capi stipendiati spetterà un compenso. La misura dell'indennità e del compenso sarà fissata dal Ministro per gli Affari Interni di concerto col Ministro per gli Affari Finanziari.

Art. 7.

Documenti anagrafici.

I documenti da compilare per le operazioni di rilevazione anagrafici sono:

- gli elenchi di rilevazione;
- i registri della popolazione;
- gli schedari.

Art. 8.

Elenchi di rilevazione.

Gli elenchi sono compilati a cura dei rilevatori, che riporteranno, per ciascuna persona, i seguenti dati:

- sesso;
- nome;
- patronimico;
- nome della madre;
- avo paterno;
- bisavolo;
- eventuale soprannome;
- data e luogo di nascita.

Gli elenchi debbono essere compilati in duplice copia, di cui una da tenersi in apposita raccolta presso l'Ufficio Distrettuale e l'altra da restituire al rilevatore debitamente vistata dal Commissario Distrettuale.

La raccolta degli elenchi, conservata presso l'Ufficio Distrettuale, potrà essere consultata da chiunque sia interessato, in qualsiasi tempo.

Contro le risultanze degli elenchi è ammesso ricorso al Commissario Distrettuale, che provvederà in merito previ i necessari accertamenti.

Art. 9.

Registri e Schedari.

I registri e gli schedari sono tenuti dagli Uffici Distrettuali.

I registri sono compilati secondo l'ordine degli elenchi presentati dai rilevatori, eventualmente rettificati e riordinati.

Gli schedari sono impiantati in ordine alfabetico.

Art. 10.

Aggiornamento dei dati.

Periodicamente, almeno ogni tre mesi, i rilevatori notificano all'Ufficio Distrettuale le variazioni da apportare al registro della popolazione in conseguenza delle nascite, morti, emigrazioni, dei matrimoni e divorzi, immigrazioni, verificatesi nel gruppo etnico o nel paese affidato alla loro rilevazione.

Art. 11.

Revisione ed ispezione.

L'Ufficio di Revisione ed Ispezione esplica la sua azione mediante:

- a) l'esame e la revisione dei registri tenuti dagli Uffici Distrettuali;
- b) ispezioni saltuarie presso gli Uffici Distrettuali e, se del caso, presso i rilevatori;
- c) il confronto tra i registri della popolazione dei vari Distretti;
- d) il coordinamento dei dipendenti Uffici anagrafici.

Art. 12.

Popolazione nomade.

Ciascun gruppo di popolazione nomade o seminomade è rilevato presso un'unica Sezione, che sarà determinata di volta in volta dal Commissario Distrettuale, se il movimento del gruppo interessa zone comprese entro i confini di un unico Distretto; dal Prefetto se il movimento si svolge in zone di diversi Distretti, ma entro la circoscrizione di una stessa Regione; dal Ministro per gli Affari Interni nell'eventualità che le zone interessate appartengano a Regioni diverse.

Art. 13.

Obbligatorietà delle funzioni di rilevatore.

Per i Capi stipendiati, le funzioni di rilevatore sono obbligatorie; possono essere concessi esoneri, soltanto per comprovati ed inderogabili motivi. Competente a concedere tali esoneri è il Commissario Distrettuale e, in seconda istanza, il Prefetto, che decide inappellabilmente.

I Capi stipendiati che rifiutino di essere nominati rilevatori decadono dalla carica di Capi stipendiati.

Art. 14.

Sanzioni per i rilevatori inadempienti.

I rilevatori che forniscano scientemente notizie e dati incompleti o errati sono passibili di multa sino a somali 200.

La multa può essere aumentata sino a somali 2.000, se essi rifiuteranno di ubbidire all'ordine di fornire i dati e le notizie richieste o di compilare gli elenchi.

Sarà pure aumentata sino a somali 2.000, qualora gli stessi rilevatori invitati a rettificare o completare dati e notizie non ottemperino all'invito.

I provvedimenti suddetti non escludono normali sanzioni amministrative.

Art. 15.

Sanzioni per coloro che ostacolano le operazioni di rilevazione.

Fuori dei casi precedenti, sono passibili di ammenda sino a somali 100 tutti coloro che, in qualsiasi forma, ostacolano o tentano di ostacolare, le operazioni di rilevazione o ne falsano o cercano di falsare i risultati.

Art. 16.

Norme esecutive.

Il Ministro per gli Affari Interni è autorizzato a provvedere alle norme regolamentari ed esecutive per l'attuazione della presente legge.

Art. 17.

Spese per la rilevazione.

Alla spesa derivante dalla prima attuazione della presente Legge sarà provveduto con i fondi da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dell'esercizio finanziario 1957.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 7.

Ordine della « Solidarietà Somala ».

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ordine della « Solidarietà Somala » destinato a dare una

particolare attestazione ai cittadini somali che abbiano acquistato speciali benemerienze verso il Paese.

Le onorificenze dell'Ordine possono essere conferite anche a stranieri.

Art. 2.

Capo dell'Ordine è l'Amministratore.

L'Ordine è retto da un Consiglio nominato dall'Amministratore composto da un Cancelliere, che lo presiede, e da quattro membri.

Cancelliere dell'Ordine è il Ministro per gli Affari Interni.

Art. 3.

L'Ordine è composto di quattro classi:

- Stella di prima classe;
- Stella di seconda classe;
- Stella di terza classe;
- Stella di quarta classe.

Il numero massimo di onorificenze che potranno essere concesse ogni anno è stabilito dall'Amministratore con proprio decreto.

Art. 4.

Le onorificenze sono conferite con decreto dell'Amministratore, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 5.

Le onorificenze sono consegnate ai titolari, in forma solenne, nella ricorrenza della festa nazionale.

Art. 6.

Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca è pronunciata con decreto dell'Amministratore su parere motivato del Consiglio dell'Ordine, e comunque in conseguenza di una sentenza penale passata in giudicato.

Art. 7.

E' vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni, con qualsiasi forma o denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a somali mille.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma o modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, è punito con l'amenda fino a somali quattrocento.

Art. 8.

L'Amministratore è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale: E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 8.
Istituzione di decorazioni al Valor Militare.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, come degni di pubblico onore, e per suscitare, ad un tempo, lo spirito di emulazione degli appartenenti alle Forze Armate.

Art. 2.

Le decorazioni al valor militare sono:

- la medaglia d'oro;
- la medaglia d'argento;
- la medaglia di bronzo;
- la Stella Somala al valor militare.

Art. 3.

Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio, un grave rischio personale

- in imprese belliche;
- in imprese di carattere militare in tempo di pace.

Art. 4.

In tempo di pace il carattere militare è riconosciuto agli atti compiuti per la difesa del Territorio e delle popolazioni somale, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per sventare gravi azioni criminose contro le Forze Armate.

Art. 5.

Il grado delle decorazioni al valor militare si commisura alla entità dell'atto di ardimento compiuto, quale è determinato dagli elementi che lo costituiscono e segnatamente, dall'elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio, dal modo col quale esso è stato affrontato e dai risultati conseguiti.

Art. 6.

Al conferimento delle decorazioni al valor militare provvede l'Amministratore con decreto proprio su proposta del Comandante della competente forza armata o, se del caso, del Ministro per gli Affari Interni, e sentito il parere di apposita commissione da costituirsi con decreto dell'Amministratore.

Della commissione debbono far parte almeno due ufficiali in attività di servizio.

Art. 7.

L'iniziativa della proposta può essere presa da qualsiasi superiore in grado.

Le proposte corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi di valore, sono avanzate per via gerarchica, onde le Autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

Esse debbono essere inoltrate all'Amministratore entro il termine perentorio di mesi sei.

Art. 8.

Per gli estranei alle Forze Armate, che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle Autorità Militari locali od, in mancanza di esse, dalle Autorità Civili.

Tale proposta deve essere inoltrata al Ministero per gli Affari Interni competente, entro i termini e con le modalità prescritte dall'articolo precedente.

Art. 9.

Contro la decisione negativa, adottata al riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.

Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.

E' peraltro consentito all'autore di un atto di valore militare di chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di un anno dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.

Art. 10.

Quando l'autore di un atto al valor militare sia rimasto vittima del proprio eroismo o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

Le insegne ed i brevetti di decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà al primogenito degli orfani, od al padre, ovvero al maggiore dei fratelli.

Quando manchino detti congiunti, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva ovvero al municipio di nascita, se egli era estraneo alle Forze Armate dello Stato.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi, sono regolati dalle norme vigenti nel Territorio per le successioni. E tali norme si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.

Art. 11.

Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Art. 12.

La medaglia ha il diametro di 35 mm.

Da un lato è inciso il nome del decorato, il luogo e la data del fatto, incorniciati da una corona di palme; dall'altro uno stemma raffigurante uno scudo somalo con due zagaglie incrociate.

La Stella Somala è in bronzo ed ha il diametro di 35 mm.

Da un lato, al centro, è inciso il nome del decorato, il luogo e la data del fatto d'armi; dall'altro, è incisa la scritta, «al Valore Militare».

Art. 13.

L'insegna appesa ad un nastro di colore azzurro, con fascetta longitudinale centrale bianca, largo mm. 37 (fascetta di mm. 5), viene portata al lato sinistro del petto.

Quando non si porta l'insegna, deve essere applicato sull'uniforme, al lato sinistro del petto, il relativo nastrino delle dimensioni di mm. 37 per mm. 10 con al centro una stelletta d'oro per i decorati di medaglia d'oro, una stelletta d'argento per i decorati di medaglia d'argento e di bronzo per quelli decorati di medaglia di bronzo.

I decorati della Stella Somala portano il solo nastrino.

Le insegne delle decorazioni possono essere portate anche sull'abito civile.

Art. 14.

Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad interi reparti o a comandi che siansi collettivamente distinti per valore militare.

Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

Art. 15.

Per ciascuna decorazione al valor militare è concesso un assegno annuo stabilito nelle seguenti misure:

- So. 60 per la Stella somala;
- So. 120 per la medaglia di bronzo;
- So. 180 per la medaglia d'argento;
- So. 360 per la medaglia d'oro.

Art. 16.

L'assegno annuo di cui all'articolo precedente è corrisposto vita naturale durante al decorato.

Esso non è reversibile nè cedibile o sequestrabile.

Quando esso è annesso a decorazione concessa come ricompensa collettiva, ai sensi dell'art. 14 della presente legge, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'Ente che amministra il reparto decorato.

Art. 17.

Le decorazioni sono consegnate, in forma solenne, nelle ricorrenze di feste nazionali dinanzi alle truppe schierate.

Insieme alla decorazione è consegnato al titolare un brevetto, a firma dell'Amministratore con la motivazione della concessione.

Art. 18.

Incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne rende indegno.

La revoca è pronunciata con decreto dell'Amministratore su motivata proposta del Comandante della competente forza armata o se del caso del Ministro per gli Affari Interni; in entrambi i casi, sentito il parere dell'apposita Commissione, previo esame delle giustificazioni adottate, se ritenute necessarie e, comunque, in conseguenza di una sentenza penale passata in giudicato, per gravi reati.

Art. 19.

I decreti di conferimento e quelli di revoca sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione.

Art. 20.

Il Ministro per gli Affari Finanziari provvederà per le eventuali variazioni di Bilancio per l'esercizio in corso e per gli stanziamenti per gli esercizi futuri necessari per l'attuazione della presente legge.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 9.

Ordinamento sulle Amministrazioni Municipali del Territorio.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.
GENERALITA'.

Art. 1.

I capoluoghi di Distretto sono sede di Amministrazione Municipale.

Art. 2.

Possono essere istituite Amministrazioni Municipali in centri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, quando per popolazione e mezzi essi diano sufficiente garanzia di provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e la situazione locale lo consigli.

Art. 3.

L'istituzione e la circoscrizione delle Amministrazioni Municipali sono stabilite dall'Amministratore con decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Interni. Sulle sue variazioni deve essere sentito anche il Consiglio Municipale.

Art. 4.

Ogni Amministrazione Municipale è dotata di personalità giuridica.

Art. 5.

Agli effetti della applicazione del presente Ordinamento, le Ammini-

strazioni Municipali sono ripartite nelle seguenti classi:

- Classe A: Amministrazione Municipale di Mogadiscio;
- Classe B: Amministrazioni Municipali aventi sede in centri capoluogo di Regione o con popolazione non inferiore agli 8.000 abitanti;
- Classe C: Amministrazioni Municipali aventi sede in centri con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti;
- Classe D: Altre Amministrazioni Municipali.

Art. 6.

Ogni Amministrazione Municipale ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco; ha inoltre il Segretario ed un Ufficio.

TITOLO II.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE

CAPO I.

Norme generali e Consiglio Municipale

Art. 7.

Il Consiglio Municipale è composto di:

- 25 membri per Mogadiscio;
- 21 membri per le Amministrazioni Municipali della classe B;
- 15 membri per le Amministrazioni Municipali della classe C;
- 11 membri per le Amministrazioni Municipali della classe D.

Art. 8.

Sono eleggibili a Consiglieri Municipali le persone di sesso maschile le quali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino iscritti all'anagrafe municipale da almeno nove mesi alla data del novantesimo giorno precedente le elezioni;
- b) alla data delle elezioni abbiano almeno 21 anni di età;
- c) non siano interdetti od alienati e non abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a tre anni per reato doloso;
- d) sappiano leggere e scrivere in arabo o in italiano.

Art. 9.

Non sono eleggibili a Consiglieri Municipali:

- a) i Prefetti ed i Commissari Distrettuali, nonchè gli impiegati della Regione e del Distretto in cui ha sede l'Amministrazione Municipale;
- b) gli impiegati dell'Amministrazione Municipale;
- c) i magistrati.
- d) i militari e i militarizzati.

Art. 10.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio Municipale i fratelli ed i parenti in linea ascendente o discendente.

Art. 11.

La carica di Consigliere Municipale è incompatibile con quella di Deputato all'Assemblea Legislativa.

Art. 12.

Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per far parte di un determinato organo impediscono la nomina stessa se preesistono e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.

Art. 13.

Il Consiglio Municipale viene riunito su determinazione del Sindaco o su deliberazione della Giunta Municipale, o su domanda di un terzo dei Consiglieri; la sua riunione deve aver luogo entro quindici giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

La convocazione del Consiglio Municipale deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnare ai Consiglieri od al loro domicilio.

L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, essere consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e pubblicato all'Albo Municipale entro lo stesso termine.

Art. 14.

Il Consiglio Municipale non può deliberare ove non intervenga almeno la metà dei suoi membri.

Se l'adunanza sia andata deserta per la mancanza del numero legale, alla seconda convocazione le deliberazioni saranno valide purché intervenga un quarto del numero dei Consiglieri; la seconda convocazione dovrà avere luogo in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione ed essere preceduta da avviso scritto da consegnare ai Consiglieri od al loro domicilio entro il giorno precedente.

Art. 15.

Il Consiglio Municipale non può deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 16.

Oltre agli affari che le leggi ed i regolamenti attribuiscono alla sua competenza, il Consiglio Municipale delibera sulle seguenti materie:

- 1) nomina delle Commissioni prevedute da singole disposizioni.
- 2) nomina, sospensione e licenziamento del Segretario Municipale;
- 3) regolamento organico del personale e relativa pianta organica ed altri regolamenti municipali;
- 4) istituzione ed impianto di pubblici servizi;

- 5) istituzione di imposte e tasse, e relative tariffe;
- 6) bilancio di previsione e sue variazioni;
- 7) conto consuntivo;
- 8) assunzione di obbligazioni attive e passive che si protraggono oltre cinque anni;
- 9) acquisto e vendita di immobili;
- 10) piano regolatore;
- 11) progetti per la costruzione delle strade interne e delle piazze;
- 12) toponomastica del centro abitato.

Art. 17.

Il Consiglio Municipale può incaricare uno o più dei propri membri ed esperti, anche estranei all'Amministrazione Municipale, di riferire su argomento che esigono indagini od esami speciali.

Art. 18.

Le sedute del Consiglio Municipale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratta di questioni concernenti persone.

La nomina del Sindaco, degli assessori e delle commissioni si fanno sempre in seduta pubblica.

Art. 19.

Compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Amministrazione si può assegnare ai consiglieri municipali un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle adunanze del Consiglio fino alla misura massima di:

- somali 20 per Mogadiscio;
- somali 15 per le Amministrazioni Municipali della classe B;
- somali 10 per le Amministrazioni Municipali delle classi C e D.

Art. 20.

E' in facoltà dell'autorità tutoria in caso di inadempienza da parte dell'Amministrazione Municipale, di ordinare d'ufficio adunanze dei Consigli e delle Giunte Municipali per deliberare su argomenti da indicarsi nel relativo decreto.

CAPO II.

La Giunta Municipale

Art. 21.

La Giunta Municipale è eletta dal Consiglio nel suo seno.

Se dopo due votazioni alcuno dei candidati non ha riportato la maggioranza prescritta dall'articolo 43 il Consiglio procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato maggiore numero di voti nella seconda votazione, e sono proclamati assessori quelli che hanno conseguito il più alto numero di voti.

L'elezione della Giunta è fatta subito dopo quella del Sindaco e, in caso di successiva vacanza, nella prima seduta dopo la vacanza medesima.

Art. 22.

La Giunta Municipale si compone del Sindaco e del seguente numero di assessori:

- 6 a Mogadiscio;
- 4 nelle Amministrazioni Municipali della classe B;
- 2 nelle Amministrazioni Municipali delle classi C e D.

Possono essere anche nominati presso ciascuna Amministrazione Municipale due assessori supplenti.

Art. 23.

La Giunta Municipale viene riunita su determinazione del Sindaco o su domanda di almeno la metà degli assessori.

La riunione della Giunta deve avere luogo entro sette giorni dalla presentazione della domanda.

La sua convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnare agli assessori od al loro domicilio entro il giorno precedente a quello della riunione, salvo che essa non sia stata prestabilita in determinati giorni di ogni settimana o mese.

Art. 24.

La Giunta Municipale non può deliberare se non interviene almeno la metà dei propri membri.

In ogni caso deve essere presente il Sindaco.

Art. 25.

La Giunta municipale delibera sulle seguenti materie:

- 1) nomina, sospensione e licenziamento degli impiegati e dei salariati;
- 2) retribuzione spettante alla mano d'opera giornaliera dipendente;
- 3) gestione dei pubblici servizi;
- 4) assunzione di obbligazioni attive e passive che non si protraggono oltre i cinque anni;
- 5) azioni da promuovere e da sostenere in giudizio.

In generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione Municipale e che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio o del Sindaco.

Art. 26.

Appartiene alla Giunta Municipale:

- a) di preparare i ruoli delle imposte e tasse municipali;
- b) di formare il progetto di bilancio;
- c) di proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio.

La Giunta inoltre prepara il conto consuntivo e rende conto annualmente al Consiglio della sua gestione.

Art. 27.

La Giunta Municipale veglia al regolare andamento dei servizi municipali mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 28.

La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle cerimonie e funzioni solenni.

Art. 29.

Compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Amministrazione, al Sindaco ed agli Assessori il Consiglio può assegnare una indennità di carica.

Per gli assessori tale indennità non può essere mensilmente superiore a:

- So. 300 per Mogadiscio.
- So. 200 per le Amministrazioni Municipali della classe B;
- So. 100 per le Amministrazioni Municipali delle classi C e D.

La deliberazione con la quale si assegna al Sindaco l'indennità di carica è sottoposta all'approvazione dell'Autorità tutoria.

CAPO III.

Il Sindaco

Art. 30.

Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Municipale ed Ufficiale di Governo.

Art. 31.

Il Sindaco è eletto dal Consiglio Municipale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella sua prima seduta e, in caso di successiva vacanza, nella prima seduta dopo la vacanza medesima.

Se dopo due votazioni nessuno ha riportato la maggioranza prescritta dall'articolo 43, il Consiglio procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito il più alto numero di voti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del Sindaco è presieduta dal Consigliere Municipale più anziano.

Art. 32.

Il Sindaco prima di entrare in funzione, presta giuramento avanti

all'Autorità tutoria con la seguente formula:

« GIURO DI ADEMPIERE ALLE MIE FUNZIONI CON DILIGENZA E LEALTA' E DI OSSERVARE FEDELMENTE LE LEGGI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE ».

Il Sindaco, che ricusa di giurare nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla elezione, salvo in caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'ufficio.

Art. 33.

Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Municipale:

- convoca e presiede il Consiglio;
- convoca e presiede la Giunta; assegna agli assessori gli affari su cui la Giunta deve deliberare; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti;
- esegue tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e firma gli atti relativi agli interessi dell'Amministrazione Municipale;
- stipula i contratti nell'interesse dell'Amministrazione Municipale;
- provvede alla osservanza dei regolamenti;
- rilascia gli attestati attribuiti all'Amministrazione Municipale;
- rappresenta l'Amministrazione Municipale in giudizio, attrice o convenuta, e compie gli atti conservativi dei diritti dell'Amministrazione Municipale;
- soprintende tutti gli Uffici e servizi municipali;
- può sospendere tutti gli impiegati salariati municipali per non più di dieci giorni, riferendo alla Giunta ed al Consiglio secondo le rispettive competenze in occasione della prima adunanza;
- assiste agli incanti occorrenti nell'interesse dell'Amministrazione Municipale.

Art. 34.

Quale Ufficiale di Governo il Sindaco è incaricato, sotto la direzione delle autorità superiori:

- 1) di tenere i registri dello stato civile a norma di legge;
- 2) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
- 3) di provvedere agli atti che gli sono attribuiti per il servizio delle elezioni;
- 4) di provvedere agli atti che nell'interesse della igiene e della salute pubblica gli sono attribuiti o commessi dalle leggi e dai regolamenti;
- 5) di informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;
- 6) ed in generale di compiere gli atti che le leggi gli affidano in tale qualità.

Art. 35.

Appartiene al Sindaco di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie di edilizia, polizia urbana ed igiene pubblica e di far eseguire le relative ordinanze a spese degli inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorse.

La nota delle spese è resa esecutiva dall'Autorità tutoria udito l'interessato; la sua riscossione è effettuata nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte.

Art. 36.

Il Sindaco può delegare un assessore a fare le sue veci in caso di assenza od impedimento e comunque per un periodo non superiore ai mesi sei. Quando anche il delegato non sia presente od impedito, lo sostituisce l'assessore più anziano.

Il Sindaco può altresì delegare le proprie attribuzioni su determinati affari ad uno o più assessori.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento; cessa od è sospesa di pieno diritto quando il Sindaco cessa od è sospeso dalla carica.

CAPO IV.

Durata in carica del Consiglio, della Giunta e del Sindaco

Art. 37.

Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco durano in carica quattro anni.

Art. 38.

I Consiglieri e gli assessori che non intervengono a tre sedute consecutive dei rispettivi consessi, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Municipale, dopo la prefissione del termine di dieci giorni per le eventuali giustificazioni; essa **deve** essere dichiarata d'ufficio dall'Autorità tutoria ove il Consiglio, previamente invitato, non vi provveda nel termine di venti giorni.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, assessore o sindaco debbono essere accettate dal Consiglio o dalla Giunta. Se questi organi non le accettano ed il dimissionario insiste, ne viene preso atto e si procede alla sostituzione secondo legge.

Art. 39.

Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea.

Chi surroga persona che per qualunque motivo abbia cessato anzitempo dalla carica, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 40.

Il Consiglio Municipale non può prendere in esame e deliberare sulla revoca della Giunta o del Sindaco se non quando vi sia proposta motivata per iscritto di un terzo almeno dei Consiglieri.

Art. 41.

I Sindaci possono essere sospesi dal Prefetto e rimossi dal Ministro per gli Affari Interni per gravi motivi di ordine pubblico, e quando.

richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Il Consiglio Municipale provvederà per la nomina del sostituto.

Art. 42.

I Consigli Municipali possono essere sciolti dal Ministro per gli Affari Interni per gravi motivi di ordine pubblico e quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Deve procedersi a nuove elezioni entro il termine di sei mesi.

In caso di scioglimento del Consiglio Municipale, l'Amministrazione è affidata ad un Commissario straordinario, nominato dal Ministro per gli Affari Interni.

Il Commissario straordinario può essere affiancato da due consiglieri con voto consultivo, scelti dallo stesso Ministro tra gli elettori preminenti del Municipio su proposta del Prefetto.

TITOLO III.

DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 43.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano: quelle concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti; si intende adottata la proposta che ha ottenuto questa maggioranza.

Si computano nel numero legale perchè si possa deliberare, ma non nel numero dei votanti, gli astenuti e — nelle votazioni a scrutinio segreto — le schede bianche o non leggibili.

Art. 44.

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, con l'obbligo di inviare il relativo processo verbale da trasmettere all'Autorità tutoria.

Può nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine, od anche farlo arrestare.

Art. 45.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e da questi sottoscritti insieme al Presidente.

Ogni componente dell'organo collegiale ha diritto, che nel verbale si faccia constare del suo voto e, succintamente, anche dei motivi del medesimo.

Nei processi verbali debbono essere indicati il numero progressivo annuale, il giorno, il mese ed anno della riunione, il nome dei membri presenti e degli assenti e per questi ultimi se l'assenza fu giustificata, la qualifica ed il nome di chi assume la presidenza, il nome del Segretario, i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti, il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, se si sia votato a scrutinio segreto, nonchè — per le adunanze consiliari — se la seduta fu pubblica o segreta.

Gli originali debbono essere conservati nell'Ufficio Municipale, a cura del Segretario, in modo da evitarne la dispersione, ed annualmente cuciti o rilegati.

Art. 46.

Le deliberazioni che importino spese devono indicare l'importo di esse e i mezzi per farvi fronte.

Art. 47.

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti e che contengano violazioni di legge.

Art. 48.

Ogni Amministrazione Municipale deve avere un Albo per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Le deliberazioni devono essere pubblicate, almeno nella parte dispositiva, mediante affissione all'Albo in un giorno festivo, e ciò entro dieci giorni dalla loro adozione.

La pubblicazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti è fatta mediante deposito nell'Ufficio Municipale per dieci giorni consecutivi, a disposizione del pubblico, e la contemporanea affissione all'Albo Municipale di un avviso annunciante il loro deposito. Assieme al conto consuntivo sono depositati tutti i documenti relativi.

Previo pagamento dei relativi diritti, ogni cittadino può ottenere copia delle deliberazioni e dei regolamenti municipali.

Gli atti e gli avvisi apposti all'Albo Municipale debbono essere redatti in italiano ed in arabo.

TITOLO IV.

DELLA FINANZA E DELLA CONTABILITÀ'

CAPO I.

Il patrimonio, le entrate e le spese

Art. 49.

Le Amministrazioni municipali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili.

L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza. Di ciascuno immobile patrimoniale dovrà essere ivi precisato il titolo dal quale deriva la proprietà.

Gli inventari sono formati dal Sindaco e dal Segretario, nonché dal Ragioniere ove esista, e sono riveduti di regola ogni quattro anni; dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, sono personalmente responsabili il Sindaco ed il Segretario nonché il Ragioniere dove esista.

Art. 50.

I beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in affitto.

In sede di esame di bilancio di previsione l'Autorità tutoria accerta che i fitti siano congrui e, qualora riconosca che essi siano suscettibili di incremento, invita l'Amministrazione a procedere alla loro revisione in un termine perentorio, decorso il quale inutilmente, provvede d'ufficio.

Art. 51.

Le entrate delle Amministrazioni Municipali sono costituite:

- dai redditi dei loro immobili e mobili;
- dal ricavato delle alienazioni dei loro beni patrimoniali mobili ed immobili;
- dalle imposte e tasse previste dall'Ordinamento Tributario;
- dalle altre entrate previste dalla legge.

Art. 52.

Le Amministrazioni Municipali non possono assumere mutui se non alle condizioni seguenti:

- 1) che abbiano per scopo di provvedere ad opere pubbliche, od all'impianto di pubblici servizi;
- 2) che abbiano per oggetto il pagamento dei debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni;
- 3) che sia garantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonché i mezzi per il pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interesse.

Art. 53.

Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati nei limiti imposti dalle rispettive esigenze:

- 1) conservazione del patrimonio municipale ed adempimento degli obblighi relativi;
- 2) Ufficio ed archivio municipale;
- 3) stipendi ed indennità spettanti al Segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati ed oneri relativi, secondo le leggi ed il regolamento organico del personale;
- 4) abbonamento al Bollettino Ufficiale delle leggi e dei decreti.

- 5) polizia urbana ed igiene;
- 6) servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
- 7) atti a difesa delle ragioni dell'Amministrazione Municipale;
- 8) servizi dello Stato Civile;
- 9) registro della popolazione;
- 10) spese dell'ufficio per il servizio delle elezioni amministrative;
- 11) manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature, del macello pubblico, dei mercati e dei cimiteri, ove esistano, e degli altri stabilimenti municipali;
- 12) illuminazione pubblica, nei centri dove sia già stabilita;
- 13) manutenzione delle vie e delle piazze pubbliche;
- 14) nettezza urbana delle vie e delle piazze pubbliche;
- 15) vigilanza sui cimiteri.
- 16) trasporto e seppellimento di cadaveri di persone sconosciute o povere e senza parenti;

e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico delle Amministrazioni Municipali da disposizioni legislative.

Art. 54.

Le Amministrazioni Municipali possono assumere l'impianto e l'esercizio dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

- 1) costruzione di acquedotti pozzi e fontane e distribuzione di acqua potabile;
- 2) costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa, e trasporto delle carni macellate;
- 3) costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;
- 4) impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata, nonché la produzione e la distribuzione della forza motrice;
- 5) rimozione e sgombero delle immondizie domestiche;
- 6) fabbrica e vendita del ghiaccio;
- 7) deposito di merci deteriorabili in celle frigorifere;
- 8) pubblica affissione anche con diritto di privativa, eccettuati i manifesti elettorali e della pubblica autorità;
- 9) costruzione di case popolari;
- 10) impianto ed esercizio di autolinee dirette a provvedere alle pubbliche comunicazioni.
- 11) assistenza alle moschee.

I pubblici servizi possono essere esercitati in economia diretta e mediante appalto, e sono retti da regolamenti speciali contenenti tutte le norme occorrenti per il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile, nonché le tariffe relative.

Dopo l'approvazione delle deliberazioni con cui il Consiglio Municipale assume l'impianto e l'esercizio di pubblici servizi, le relative spese sono obbligatorie nel limite imposto dalle rispettive esigenze.

Art. 55.

In relazione alle particolari esigenze locali, ove le condizioni del bilancio municipale lo consentano, il Ministro per gli Affari Interni — sentito il Consiglio Municipale — può con decreto dichiarare obbligatorie le spese per l'impianto e l'esercizio dei servizi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo precedente.

In pari forma può rendere obbligatoria la costruzione di strade, di fognature e di eimiteri, il loro ampliamento o rifacimento, nonché la costruzione e funzionamento di scuole elementari, asili di infanzia ed orfanotrofi e l'assistenza sanitaria agli indigenti.

Art. 56.

Le spese facoltative debbono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica per la popolazione municipale.

Art. 57.

Le deliberazioni per lavori ed acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie e preventivi; questi ultimi possono essere anche redatti in forma sommaria quando trattasi di forniture e di lavori la cui spesa si presuma non superiore ai 4.000 somali.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizia o preventivi o ai relativi contratti deve essere approvata dagli organi competenti.

CAPO II.

L'esercizio finanziario

Art. 58.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dell'anno stesso. Però agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art. 59.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengano alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 60.

Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio e cioè per le entrate quanto si crede che possano produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le

spese, quelle che si prevede di dovere fare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Appartengono al conto generale del patrimonio, il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quelle dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Art. 61.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, secondo il modello tipo approvato dal Ministro per gli Affari Interni; ad esso sono uniti gli allegati necessari a giustificazione delle proposte.

Trascorso detto termine, la compilazione del bilancio è deferita all'Autorità tutoria.

Art. 62.

Le previsioni di entrata e di spesa sono iscritte in articoli distinti a seconda dell'oggetto o del servizio cui si riferiscono e se trattasi di entrate straordinarie o ordinarie, oppure di spese obbligatorie o facoltative, ordinarie o straordinarie.

Sono ordinarie le spese originate da cause permanenti, oppure dipendenti dal normale andamento dell'Amministrazione Municipale: le altre sono straordinarie.

Art. 63.

Al bilancio deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione delle condizioni di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo d'amministrazione non può essere impiegato se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli di bilancio e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio.

L'applicazione del disavanzo risultante dalla detta tabella è obbligatoria.

Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o al disavanzo iscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il Consiglio Municipale deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso.

Art. 64.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è iscritta, in apposito articolo, una somma sotto la denominazione di « fondo di riserva ».

Dev'essere altresì iscritto in bilancio un fondo — denominato fondo spese impreviste — per le spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano un apposito stanziamento, che siano imposte da inderogabile necessità e non possano essere rinviolate senza evidente detrimento del pubblico servizio, o che non impegnino — con un principio di spesa continuativa — i bilanci futuri.

Art. 65.

Per gli storni di fondi da un articolo all'altro del bilancio occorre che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni di fondi relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

Art. 66.

Dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere autorizzata, se non siano indicati i mezzi per provvedervi.

Art. 67.

Spetta all'Autorità tutoria, udito il Consiglio Municipale, di fare d'ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, gli stanziamenti necessari per le spese obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.

Art. 68.

Il Consiglio Municipale deve deliberare il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, provvede l'Autorità tutoria, eventualmente compilando d'ufficio anche il conto consuntivo.

Art. 69.

Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate e non pagate.

Il conto di essi sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza.

I residui passivi s'intendono perenti nel termine di due anni.

Art. 70.

Quando le entrate non siano sufficienti a far fronte alle spese obbligatorie, il Ministro per gli Affari Interni può autorizzare la concessione di contributi fino alla misura necessaria per conseguire il pareggio.

CAPO III.

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese

Art. 71.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria municipale nei termini prescritti.

Art. 72.

Il Segretario Municipale, ed il Ragioniere ove esista, verifica man mano che gli impegni di spesa siano contenuti nei limiti della disponibilità dei relativi articoli di bilancio e ne tiene nota in apposito registro.

Egli deve tenere continuamente informato il Sindaco circa l'andamento di tali impegni, compresi quelli in corso di formazione.

Art. 73.

Il pagamento di qualsiasi spesa dev'essere fatto esclusivamente dal tesoriere in base a regolari mandati.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario, e contrassegnati dal Ragioniere ove esista.

Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, liquidato il conto, verificato che non sia violata alcuna legge, che la somma da pagare sia nei limiti di bilancio e che ne sia fatta imputazione al relativo articolo, secondo che essa appartiene al conto della competenza o a quello dei residui.

Art. 74.

Il tesoriere municipale estingue i mandati nel limite del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà alcuna somma i cui mandati non siano emessi nella forma voluta dalla presente legge.

Dopo che un mandato sia stato soddisfatto e quietanzato, il tesoriere vi apporrà a mezzo di timbro la dizione « pagato ».

Art. 75.

Su richiesta scritta dei creditori i mandati di pagamento possono essere estinti mediante accreditamento in conto corrente postale o bancario, o vaglia postale e bancario: la ricevuta del versamento costituisce il titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente

CAPO IV.

I contratti

Art. 76.

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti, devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' consentito di provvedere mediante licitazione privata quando il valore giustificato non sia superiore a So. 10.000; se il contratto è di durata superiore ad un anno, si considera il valore complessivo di ogni anno o frazione di anno. Per le Amministrazioni delle classi C e D tale cifra è ridotta alla metà.

Art. 77.

E' autorizzata la trattativa privata quando il valore non sia superiore a 5.000 somali; la trattativa privata ha luogo quando, dopo avere interpellato — se ciò sia ritenuto conveniente — più persone o ditte, si tratta con una di esse. Per le Amministrazioni delle classi C e D tale cifra è ridotta alla metà.

Alla trattativa privata si procede altresì:

- 1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si esperimentassero andrebbero deserti;
- 2) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- 4) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti e della licitazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nella relativa deliberazione.

Art. 78.

L'Autorità tutoria può autorizzare la licitazione e la trattativa privata anche in casi non previsti dagli articoli precedenti, allorchè ricorrano circostanze speciali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza.

Art. 79.

Per i lavori e forniture che richiedano particolare competenza o mezzi di esecuzione speciali, le Amministrazioni Municipali possono, previa autorizzazione dell'Autorità tutoria, invitare le ditte ritenute

idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalità dell'esame dei progetti e delle offerte.

L'aggiudicazione non è impegnativa per l'Ente sino a che non sia stata approvata dall'Autorità tutoria.

Art. 80.

I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi dell'articolo 77 è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione, non sono impegnativi per l'Ente senza il visto dell'Autorità tutoria la quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

A tale scopo detti contratti debbono essere trasmessi all'Autorità tutoria in copia integrale entro dieci giorni dalla loro stipulazione.

Per gravi motivi di interesse dell'Ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico, l'Autorità tutoria può negare l'esecutività dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.

Art. 81.

I Segretari Municipali possono rogare nell'interesse dell'Amministrazione Municipale gli atti ed i contratti di cui all'articolo 76.

Art. 82.

Per i lavori che si eseguono mediante appalto le amministrazioni municipali devono adottare il capitolato generale in vigore per le opere dello Stato.

I competenti organi tecnici dello Stato possono assumere la progettazione delle opere di competenza municipale nonchè la sorveglianza ed il collaudo dei lavori.

TITOLO V.

DEI CONTROLLI E DEI RICORSI

Art. 83.

Il Prefetto è l'Autorità tutoria delle Amministrazioni Municipali ed esercita i suoi poteri attraverso i Commissari Distrettuali, tranne che nei centri appartenenti alle classi A e B.

Il Prefetto, in ogni caso, vigila sull'andamento delle Amministrazioni Municipali, può ordinare inchieste ed ispezioni ed adotta — in caso di urgente necessità — i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse.

Può, altresì, avocare a sé l'esercizio diretto della tutela anche per i centri non appartenenti alle classi A e B, qualora l'azione di controllo svolta dal Commissario Distrettuale si riveli inadeguata.

Art. 84.

Le deliberazioni devono essere trasmesse in duplice copia dell'Autorità tutoria entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 85.

Oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge, sono soggette alla approvazione dell'Autorità tutoria tutte le deliberazioni che riguardano gli oggetti, elencati dal n. 3 al n. 11 dell'articolo 16.

Quando l'Autorità tutoria ritenga di negare l'approvazione, ne fa conoscere i motivi al Consiglio Municipale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di 30 giorni.

Sulle deduzioni del Consiglio o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, l'Autorità tutoria emette la decisione.

Art. 86.

Le deliberazioni non soggette a speciale approvazione divengono esecutive dopo la pubblicazione quando siano decorsi trenta giorni dal loro invio all'Autorità tutoria.

Entro il suddetto termine l'Autorità tutoria deve pronunciare e comunicare all'Amministrazione Municipale l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

Art. 87.

Nel caso di urgenza che non permetta alcun ritardo nella esecuzione del provvedimento senza grave danno dell'Amministrazione Municipale e del pubblico interesse, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.

La causa dell'urgenza deve essere indicata nella deliberazione ed è soggetta al sindacato dell'Autorità tutoria.

Tali deliberazioni devono essere trasmesse all'Autorità tutoria entro il secondo giorno successivo a quello in cui sono adottate.

Art. 88.

L'Autorità tutoria trasmette al Ministero competente copia dei regolamenti approvati in materia di tributi, igiene, edilizia e polizia urbana. Il Ministro può annullarli in tutto od in parte quando siano contrari alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 89.

Quando, in sede di esame del bilancio, l'Autorità tutoria ravvisi la necessità del contributo preveduto dall'articolo 70, la approvazione del bilancio è demandata al Ministro per gli Affari Interni.

Art. 90.

Le deliberazioni integrate — ove occorre — della prescritta approvazione, o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Agli atti, coi quali l'Autorità tutoria nega l'approvazione delle deliberazioni o l'esecutorietà dei contratti, ed ai decreti che ne pronunciano l'annullamento è applicabile il disposto dell'articolo 92, anche da parte delle Amministrazioni Municipali.

Art. 91.

Il Commissario Distrettuale nei casi in cui è investito dell'esercizio della tutela deve riferire al Prefetto su quanto abbia occasione di rilevare sull'andamento dell'Amministrazione Municipale.

Art. 92.

Salvo che la legge non disponga diversamente contro i provvedimenti dell'Amministrazione Municipale è ammesso ricorso all'Autorità tutoria, avverso le decisioni di quest'ultima al Ministro per gli Affari Interni.

Il ricorso può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non è più ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione del provvedimento.

L'Autorità adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati, ordina che il ricorso venga notificato a costoro, a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia fino a che sia decorso il termine di cui al comma seguente.

Entro il termine di trenta giorni dalla notifica, i controinteressati possono presentare le loro deduzioni.

Art. 93.

Il Ministro per gli Affari Interni ha facoltà, in qualunque momento, di annullare — d'ufficio o su denuncia — gli atti viziati di incompetenza, eccesso di potere, o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.

TITOLO VI. DELLE CONTRAVVENZIONI

Art. 94.

Quando la legge non disponga altrimenti le contravvenzioni dei regolamenti municipali sono punite con l'ammenda fino a sommi 400,—.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 95.

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contrav-

venzione, una somma fissa nelle mani dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

L'agente è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo alla oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati mediante affissione all'Albo Municipale per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione nelle mani dell'agente non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi, o all'Amministrazione Municipale, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 96.

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, ai termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è stata notificata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole, con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Sindaco per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno a terzi, il Sindaco, sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione, qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'art. 35 il Sindaco, qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno all'Amministrazione Municipale, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta, e, in caso di condanna, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'articolo 35.

Art. 97.

Qualora il contravventore non si sia presentato innanzi al Sindaco nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Sindaco, al Giudice Regionale per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Art. 98.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse dell'Amministrazione Municipale e alle ordinanze del Sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 95 e 96, spettano all'Amministrazione Municipale.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è dovuto a un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta o all'accertamento dei reati.

TITOLO VII.

DEL SEGRETARIO, DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI

Art. 99.

Il Segretario Municipale è Capo del personale e l'organo preminente di direzione e di coordinamento dell'Ufficio e dei servizi municipali.

Risponde verso il Sindaco dell'andamento generale dei servizi ed esercita su di questi la necessaria vigilanza.

Partecipa alle sedute degli organi deliberanti ed ha voto consultivo circa la legalità di ogni proposta.

Provvede alla pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti in cui ve ne sia obbligo, ed alla loro trasmissione all'Autorità tutoria quando sia prescritta.

Tiene al corrente ed aggiornata la raccolta delle leggi, dei decreti e dei regolamenti generali e municipali.

Provvede ad ogni altra incombenza che le leggi ed i regolamenti gli attribuiscono.

Art. 100.

Per la nomina a Segretario Municipale è necessario il possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di Istituto Superiore, od altro titolo equipollente, per l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;
- licenza di scuola media superiore per le Amministrazioni Municipali delle classi B e C;
- licenza di scuola media inferiore per le Amministrazioni Municipali della classe D.

Art. 101.

Col consenso del Ministero interessato, presso le Amministrazioni Municipali delle classi C e D le funzioni di Segretario od impiegato municipale possono essere affidate ad un insegnante di scuola elementare, quando lo consigliano le condizioni finanziarie dell'ente.

Le deliberazioni con cui viene conferito l'incarico e stabilito il compenso relativo sono soggette alla approvazione dell'Autorità tutoria.

Su richiesta del Consiglio Municipale, quando le Amministrazioni Municipali già costituite alla data di entrata in vigore del presente Ordinamento manchino in tutto od in parte dei mezzi necessari per provvedersi di proprio personale, o della possibilità di affidare i relativi incarichi ad insegnanti di scuola elementare, il Prefetto potrà autorizzare con proprio decreto che esse si avvalgano dell'opera di dipendenti del Distretto. Pure con decreto saranno regolati i rapporti relativi alla utilizzazione in comune del personale e potrà essere anche autorizzato l'uso in comune di un locale del Distretto, con le limitazioni del caso.

Art. 102.

Per ciascuna Amministrazione Municipale dotata di proprio personale uno speciale regolamento, conforme ad un regolamento tipo da approvare con decreto del Ministro per gli Affari Interni, provvede a disciplinare lo stato giuridico del Segretario, degli impiegati e dei salariati, determinando specialmente, in quanto non sia preveduto dalle altre disposizioni:

- 1) l'ordinamento dell'Ufficio e, nei centri più importanti, l'eventuale sua divisione in ripartizioni, il numero degli impiegati e dei salariati, la loro qualifica e retribuzione, in apposita pianta organica;
- 2) i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi;
- 3) le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni e gli aumenti periodici di stipendio o salario.
- 4) le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun impiegato o salariato ed i relativi orari di servizio;
- 5) le norme riguardanti le punizioni disciplinari e la sospensione cautelativa;
- 6) le norme riguardanti i congedi e le aspettative;
- 7) le norme relative alla cessazione del rapporto di impiego ed al trattamento di previdenza.

TITOLO VIII.

DELLE RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI IMPIEGATI

Art. 103.

Gli amministratori che ordinano spese non previste in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno e danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Gli amministratori incorrono altresì nella responsabilità di cui al comma precedente quando abbiano deliberato lo stanziamento di entrate puramente dimostrative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.

Art. 104.

Gli amministratori incorrono nelle responsabilità di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziarie con mutui prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati.

Art. 105.

Gli amministratori rispondono dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti per aver trascurato l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberate.

Art. 106.

L'Amministrazione Municipale è tenuta a rimborsare gli enti delle indennità corrisposte a Commissari, di cui sia stato disposto l'invio.

I diretti responsabili, che hanno reso necessario l'invio del Commissario dovranno rimborsare l'Amministrazione Municipale previo giudizio di responsabilità.

Art. 107.

Gli amministratori e gli impiegati sono responsabili dei danni arrecati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di amministratori o di impiegati, essi sono tenuti in solido a risarcimento.

Tuttavia se le colpe dei responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 108.

Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami a proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 109.

Le eventuali responsabilità potranno essere accertate dall'Autorità tutoria, la quale dovrà, a termine di legge, deferire i responsabili davanti alla Sezione Speciale della Corte di Giustizia della Somalia.

Art. 110.

I Consiglieri e gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso l'Amministrazione Municipale; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti o affini fino al secondo grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Astengonsi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'Amministrazione Municipale.

TITOLO IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 111.

Le disposizioni del presente ordinamento relative alla composizione del Consiglio Municipale ed ai requisiti dei suoi componenti non si applicano ai Consigli Municipali già eletti i quali rimarranno in carica sino alle prossime elezioni amministrative.

Art. 112.

Ove risulti superiore a quella prevista dall'articolo 19, la misura dei gettoni di presenza, eventualmente deliberata ed approvata a favore dei consiglieri municipali in carica, può essere mantenuta sino alla scadenza dei rispettivi Consigli fissata dall'articolo precedente.

Art. 113.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento i Consigli Municipali in carica provvederanno ad eleggere il Sindaco e la Giunta Municipale, secondo le norme della presente legge.

Nel caso in cui non sia provveduto, il Ministro degli Affari Interni nominerà un Commissario, che eserciterà le funzioni che il presente Ordinamento demanda al Sindaco ed alla Giunta.

Art. 114.

Per la durata di cinque anni i Segretari Municipali sono esonerati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui all'articolo 100, purchè siano riconosciuti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 115.

Fino a che non sarà pubblicato il Regolamento tipo, di cui all'articolo 102, la nomina del Segretario Municipale sarà fatta dal Ministro per gli Affari Interni, uditi i pareri del Sindaco e dell'Autorità tutoria.

Art. 116.

Sono abrogate le seguenti ordinanze: n. 19 dell'11 settembre 1954; n. 20 dell'11 settembre 1954; n. 4 del 30 marzo 1955, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile col presente Ordinamento.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le Amministrazioni Municipali dovranno uniformarsi al nuovo Ordinamento, salvo che da questo non sia disposto diversamente.

Art. 117.

Il Ministro per gli Affari Interni potrà con proprio decreto dettare altre norme transitorie, che si rendessero indispensabili nella prima applicazione del presente Ordinamento, anche in deroga al medesimo, ma al solo fine di risolvere particolari situazioni locali ed assicurare la funzionalità di determinate Amministrazioni Municipali.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 10.
Estensione delle attività del Credito Somalo.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

COSTITUZIONE — SEDE

Il Credito Somalo è istituito di credito di diritto pubblico.

Fino a quando non sarà emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, sarà sottoposto al controllo del Ministro per gli Affari Economici.

L'Istituto dovrà assumere, possibilmente entro *un anno* dalla data di pubblicazione della presente legge le forme della società per azioni ed essere sottoposto alla disciplina relativa.

L'Ente ha sede centrale in Mogadiscio e può istituire agenzie e dipendenze in Somalia e all'estero.

Art. 2.

SCOPI — OPERAZIONI

Scopo dell'Istituto è quello di promuovere lo sviluppo economico del Territorio ed a tale uopo esercita il credito a favore dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca, dell'industria, della edilizia, dell'artigianato e del commercio.

L'azione creditizia dell'Istituto si rivolge sia all'impianto che allo esercizio delle attività interessate.

A tal fine l'Istituto può effettuare con i limiti e le garanzie di cui al successivo articolo 12, tutte le operazioni di banca attive e passive, assumere servizi speciali, costituire proprie sezioni autonome con gestione e bilancio separati, inerenti all'industria, all'edilizia e ad altri particolari settori di credito. La costituzione delle sezioni autonome, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, è autorizzata con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Economici e sentito il Consiglio dei Ministri. Per le operazioni passive di depositi a risparmio ed in conto corrente o di emissione di assegni circolari, viene stabilita la costituzione di depositi a garanzia nella misura del 20% (venti per cento) sulla eccedenza rispetto al patrimonio dell'Istituto. I corrispondenti depositi, da congruarsi per trimestri solari, saranno effettuati in titoli di Stato o in denaro su conti correnti speciali intestati all'A.F.I.S. da aprirsi presso altro istituto bancario, secondo le rispettive destinazioni.

Art. 3.

ORGANO DI VIGILANZA

Fino a quando non sarà stata emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito presso il Ministero degli Affari Finanziari sarà costituita una Commissione di Vigilanza alla quale spetta il compito di vigilare sull'attività operativa dell'Istituto ai fini della osservanza e dell'applicazione delle norme istituzionali e statutarie.

La Commissione è composta dal Primo Ministro, che la presiede, dai Ministri per gli Affari Economici, per gli Affari Finanziari e per gli Affari Interni, e da tre esperti che possono essere scelti anche fra funzionari dell'A.F.I.S., nominati con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri.

Essa avrà ampia facoltà ispettiva e di controllo sull'attività creditizia in generale e sulle operazioni di raccolta e di impiego del risparmio.

I compiti specifici della Commissione di Vigilanza vengono fissati dallo Statuto.

Un delegato dell'organo di vigilanza interviene a tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, con facoltà, qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle norme istituzionali e statutarie, di intervenire con raccomandazioni e rilievi specifici, affinché si provveda ad una modifica o ad un emendamento. Ove a ciò non sia provveduto, il delegato di vigilanza può chiedere la sospensione della deliberazione stessa, informando la Commissione di Vigilanza, la quale comunicherà alla presidenza dell'Istituto le proprie determinazioni non più tardi di dieci giorni feriali dalla data di ricevimento del verbale di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

Gli interventi del delegato di vigilanza, saranno oggetto di regolare inserimento nel verbale delle riunioni consiliari.

Una copia del verbale di ciascuna riunione del Consiglio deve essere trasmessa alla Commissione di Vigilanza entro il termine di giorni tre dalla data della riunione.

Art. 4.

PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dal fondo iniziale di dotazione costituito dall'A.F.I.S. di So. 3.200.000;
- b) dal successivo contributo dell'A.F.I.S. di So. 1.500.000;
- c) dall'assegnazione in via definitiva ed a titolo gratuito dell'avanzo netto sia in natura che in numerario della gestione servizio ammassi dell'A.F.I.S. di So. 1.000.000;
- d) da eventuali ulteriori contributi dell'A.F.I.S. e del Governo;
- e) da donazioni, legati e liberalità di ogni genere e da qualsiasi altro provento che possa pervenire all'Istituto;
- f) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio, nella misura e nella forma stabilita dallo Statuto.

All'atto della trasformazione in Società per Azioni il detto patrimonio verrà conferito, previa perizia ai sensi dell'articolo 2343 C.C. alla costituenda società per azioni e ne rappresenterà l'iniziale capitale sociale. Il capitale sociale della S.p.A. « Credito Somalo » sarà rappresentato da azioni nominative da So. 100 ciascuna. Le dette azioni non possono essere possedute che:

- 1) Dal Governo Somalo o da Ente statale designato dallo stesso, in misura non inferiore al 51% del capitale sociale;
- 2) da Enti ed Istituti abilitati alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito;
- 3) da Enti ed Istituti di previdenza e di assicurazione.
- 4) da privati.

Il capitale sociale iniziale è totalmente di proprietà del Governo Somalo. I successivi eventuali aumenti di capitale potranno essere ceduti alle persone fisiche e giuridiche di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4 a condizione che il 51% del capitale sociale rimanga di proprietà del Governo Somalo.

Art. 5.

OBBLIGAZIONI E PRESTITI

L'Istituto per il raggiungimento delle sue finalità o per speciali operazioni di finanziamento di più vasta portata, connesse allo sviluppo economico e sociale del Territorio, è abilitato ad emettere, direttamente oppure a mezzo delle sue sezioni autonome, obbligazioni nominative od al portatore, nonché contrarre prestiti interni od esterni, con istituti bancari od altri enti o privati finanziatori.

Tali operazioni sono autorizzate con provvedimento dell'Amministratore, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

ORGANI DELL'ENTE

Gli organi dell'Ente sono:

- a) il Consiglio d'amministrazione;

- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Direttore.

Art. 7.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'amministrazione è composto di sette membri, tutti nominati con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, e scelti fra persone esperte nei vari settori tecnici ed economici su designazione rispettivamente;

— del Ministro per gli Affari Economici	TRE
— del Ministro per gli Affari Finanziari	DUE
— del Ministro per gli Affari Interni	UNO
— della Camera di Commercio Industria e Agricoltura	UNO

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è scelto dall'Amministratore tra i membri del Consiglio d'amministrazione e nominato con suo decreto.

Il Presidente e il Consiglio d'amministrazione nominati in base alla presente legge dureranno in carica fino alla Prima Assemblea Generale degli azionisti convocata a seguito della trasformazione dell'Ente in Società per Azioni.

Le modalità di funzionamento del Consiglio d'amministrazione e le relative attribuzioni sono stabilite dallo Statuto.

Art. 8.

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo provvede all'ordinaria amministrazione dell'Istituto e delle sezioni speciali nei limiti delle attribuzioni stabilite dallo Statuto. Esso è composto dal Presidente e di due Consiglieri scelti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

DIRETTORE

Il Direttore è nominato con decreto dell'Amministratore su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Le attribuzioni del Direttore per il regolare funzionamento dell'Istituto e per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Ente sono stabilite dallo Statuto.

Art. 10.

COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio dei sindaci è composto dal Magistrato ai Conti o persona da questi delegata che lo presiede e da due membri effettivi e due supplenti nominati con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri. Il collegio dei sindaci dura in carica sino alla I^a Assemblea Generale degli azionisti, prevista dall'articolo 7.

Art. 11.

BILANCIO E RISULTATI ECONOMICI

L'esercizio comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Le modalità ed i termini per la formazione e la presentazione del bilancio sono fissati dallo Statuto.

Gli utili complessivi dell'Istituto al netto delle spese e delle perdite verificatesi nell'esercizio vengono ripartiti con le modalità fissate dallo Statuto.

Art. 12.

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le operazioni di prestito debbono essere effettuate previe le debite garanzie, secondo le norme stabilite nello Statuto. Esse non possono avere, di massima, durata superiore ai cinque anni ed il fido da concedersi ad ogni singolo obbligato non può superare un quinto del patrimonio dell'Istituto. Operazioni di particolare interesse per l'economia del Territorio di più lunga durata ed eccedenti i predetti limiti di fido sono subordinate a speciale autorizzazione dell'Amministratore, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

I prestiti accordati alle imprese agricole hanno privilegio sui fruttiferi.

Le operazioni di credito agrario che saranno effettuate dall'Istituto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione sono esenti da tasse, imposte o tributi di carattere governativo.

I prestiti accordati per la costruzione di « sambuchi », « beden », « uri », e di battelli da pesca o per acquisto di attrezzi da pesca sono garantiti da privilegi sui materiali necessari alla costruzione. Nei casi di perdita delle cose il credito si esercita con equivalente privilegio sull'indennità di assicurazione.

I suddetti privilegi seguono immediatamente il privilegio per spese di giustizia ed hanno precedenza su tutti i privilegi speciali previsti dalla legge.

Le cambiali agrarie sono assoggettate a tassa di bollo nella misura fissa di So. 0/10 per cento somali, qualunque sia la loro scadenza.

Art. 13.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Su proposta della Commissione di Vigilanza e previo parere del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, l'Amministratore può disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Istituto, da effettuarsi ad opera di un commissario liquidatore, da nominarsi con lo stesso provvedimento, nei seguenti casi:

— quando fossero accertate gravi irregolarità e violazioni di legge, di regolamenti, o di altre disposizioni che regolano la gestione dell'Istituto;

— quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre ai fondi di riserva eventualmente costituiti, più della metà del patrimonio dell'Istituto;

— quando fosse accertata la inidoneità dell'Istituto a conseguire le proprie finalità.

In caso di scioglimento dell'Istituto, l'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, disporrà con suo decreto la devoluzione del patrimonio netto dell'Istituto a scopi di pubblico interesse, disponendo altresì circa la destinazione da darsi ai fondi di dotazione. Dopo la trasformazione dell'Istituto in Società per Azioni tutto quanto è previsto nel presente articolo sarà di competenza dell'Assemblea Generale degli azionisti.

Art. 14.

DECADENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio d'amministrazione, ad eccezione del Presidente, ed i membri del Collegio dei Sindaci, nominati a termini dell'Ordinanza n. 3 del 22 febbraio 1954, decadono dall'incarico con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Ordinanza n. 3 del 22 febbraio 1954 è abrogata. La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30. settembre 1956.

Anzilotti

HAGI FARAH ALI OMAR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 30 settembre 1956 n. 95 Rep.

Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge n. 10 del 30 settembre 1956 relativa all'estensione delle attività dell'Istituto di credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 agosto 1956;
RAVVISATA la necessità di apportare modifiche al testo dello Statuto dell'Ente approvato con Decreto n. 35 del 31 marzo 1954;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Statuto dell'Istituto di credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».

Art. 2.

Il testo predetto modifica e sostituisce lo Statuto approvato con Decreto n. 35 del 31 marzo 1954.

Mogadiscio, li 30 settembre 1956

Anzilotti

HAGI FARAH ALI OMAR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 569 del 30 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 46.

Mogadiscio, li 30 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

CREDITO SOMALO

NUOVO STATUTO

TITOLO PRIMO

(Costituzione, sede e scopi)

Art. 1.

Il Credito Somalo, costituito con ordinanza n. 3 del 22 febbraio 1954, modificata con legge n. 10 del 30 settembre 1956, è Istituto di credito di diritto pubblico.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, l'attività dell'Istituto viene indirizzata e coordinata dal Ministro per gli Affari Economici.

L'Istituto dovrà assumere, possibilmente entro un anno dalla data di pubblicazione della Legge n. 10 del 30 settembre 1956, le forme della società per azioni ed essere sottoposto alla disciplina relativa.

L'Istituto ha sede centrale in Mogadiscio e può istituire agenzie e dipendenze in Somalia e all'estero.

Art. 2.

La durata dell'Istituto è illimitata.

Art. 3.

Scopo dell'Istituto è quello di promuovere lo sviluppo economico del Territorio ed a tal fine esercita il credito a favore dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca, dell'industria, dell'edilizia, dell'artigianato e del commercio.

L'azione creditizia dell'Istituto si rivolge sia all'impianto che allo esercizio delle attività interessate.

A tal fine l'Istituto può effettuare, con i limiti e le garanzie di cui ai successivi articoli, tutte le operazioni di banca attive e passive, assumere servizi speciali ed in particolare modo le operazioni e i servizi di cui al titolo II e costituire proprie sezioni autonome con gestione e bilancio separati, inerenti all'industria, all'edilizia ed ad altri particolari settori di credito. La costituzione delle sezioni autonome, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, è autorizzata con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Economici e sentito il Consiglio dei Ministri. Per le operazioni passive di depositi a risparmio ed in conto corrente o di emissione di assegni circolari, viene stabilita la costituzione di depositi a garanzia nella misura del 20% (venti per cento) sulla eccedenza rispetto al patrimonio dell'Istituto. I corrispondenti depositi, da congruarsi per trimestri solari, saranno effettuati in titoli di Stato o in denaro su conti correnti speciali intestati all'A.F.I.S. da aprirsi presso altro Istituto bancario, secondo le rispettive destinazioni.

L'Istituto può gestire l'ammasso ed il collocamento dei cereali, dell'incenso e di altri prodotti somali con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, nonché procedere alla costruzione di magazzini, silos ed impianti per la gestione del servizio e per la conservazione razionale dei prodotti stessi.

L'Istituto può gestire anche altri servizi speciali, soprattutto nello interesse dell'agricoltura, come quelli di motoratura, irrigazione, disinfezione, ecc.

Per il raggiungimento delle sue finalità d'Istituto può avvalersi di ogni mezzo opportuno, ivi compresa la eventuale partecipazione al capitale di imprese operanti in Somalia aventi analoghe finalità, nonché compiere operazioni immobiliari ed altre eventuali a carattere finanziario.

TITOLO SECONDO

(Operazioni - Norme generali)

Art. 4.

In relazione a quanto espresso nel terzo comma del precedente articolo 3, l'Istituto può, in particolar modo, compiere le seguenti operazioni bancarie:

A) — *Operazioni attive:*

1) Sconto di

- effetti cambiari all'ordine dell'Istituto o ad esso girati, cambiali, tratte semplici o documentate, con o senza accettazione, su Somalia o su estero, assegni bancari, in genere titoli o documenti rappresentativi di crediti interni od internazionali;
- note di pegno emesse da magazzini generali o da depositi franchi legalmente costituiti ed altri documenti rappresentativi di merci;
- mandati o delegazioni di pagamento emessi da enti pubblici a carico dei propri esattori o tesorieri;

2) Prestiti e anticipazioni:

- contro cessione di mandati o delegazioni a riscuotere di crediti verso pubbliche e private amministrazioni o altri enti legalmente riconosciuti e consorzi legalmente costituiti;

3) Anticipazioni su

- titoli rappresentativi di crediti interni ed internazionali;
- fedi di deposito emesso da magazzini generali o da depositi franchi legalmente costituiti;
- merci e derrate e su documenti rappresentativi di merci;
- depositi di somme in conti correnti liberi o vincolati costituiti, in valuta interna o estera, presso altri istituti bancari od altri enti pubblici o privati legalmente riconosciuti.

4) Concessione di:

- crediti di conto corrente per scoperti di durata non superiore a dodici mesi;
- aperture di crediti semplici e documentati, utilizzabili in Somalia ed all'estero;
- mutui ad enti pubblici od altri enti legalmente costituiti, assistiti da fidejussioni od avalli oppure garanzie reali e da estinguersi con ammortamento graduale, in periodo non superiore ad anni cinque;
- sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso pubbliche amministrazioni, oppure da altre valide garanzie reali;

- prestiti per finanziamenti di ammassi di prodotti agricoli a favore delle proprie sezioni o di enti pubblici all'uopo incaricati;

5) Partecipazioni a

- capitale di enti economici creati o promossi dall'Amministrazione, di enti morali e di consorzi di carattere finanziario e produttivo, che abbiano particolare interesse per lo sviluppo economico del Paese;
- capitale di società od imprese operanti in Somalia ed aventi per scopo la valorizzazione delle risorse del Paese, attraverso la produzione, la trasformazione, la distribuzione, la importazione e la esportazione dei prodotti.

Questa categoria di investimenti non potrà eccedere il 20% del patrimonio dell'Istituto.

6) Acquisti di

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiari e di obbligazioni alle stesse parificate, di obbligazioni emessi dai municipi, di obbligazioni di società industriali, commerciali ed agricole di primo ordine e di altri enti con carattere e finalità di sostanziale interesse per l'economia della Somalia;
- immobili ed attrezzature per le necessità funzionali dell'Istituto o dei servizi ad esso affidati;
- beni mobili ed immobili di terzi costituiti a garanzia di crediti, con facoltà di eventuali successive vendite per realizzo;

7) Esercizio di:

- credito commerciale;
- credito agrario di esercizio e di miglioramento in tutto a norma delle vigenti disposizioni;
- credito peschereccio di costruzione, esercizio e miglioramento in tutto il Territorio della Somalia a norma delle vigenti disposizioni;
- credito a favore dell'artigianato;
- credito immobiliare ed edilizio, attraverso apposita sezione autonoma;
- credito industriale attraverso apposita sezione autonoma;
- credito fondiario attraverso apposite sezioni autonome;
- credito alberghiero attraverso apposita sezione autonoma;
- credito navale attraverso apposita sezione autonoma.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, i tassi di interesse delle operazioni attive sono stabiliti con decreto dell'Amministratore su proposta del Consiglio d'amministrazione.

B) — *Operazioni passive:*

1) Accettazione di

- depositi di risparmio anche fruttiferi, liberi o vincolati, nominativi o al portatore;

- depositi in conto corrente anche fruttiferi, liberi o vincolati;
- conti correnti di corrispondenza anche fruttiferi, in valuta interna ed estera;

2) Emissione di:

- assegni circolari;
- lettere di credito semplici o circolari;

3) Risconto

- del proprio portafoglio su Somalia ed estero;

4) Rilascio di

- accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

5) Riporti e anticipazioni su

- titoli di proprietà.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, i tassi di interesse delle operazioni passive sono stabiliti con decreto dell'Amministratore su proposta del Consiglio d'amministrazione.

C) — *Servizi ed altre operazioni:*

1) Incasso ed accettazione di

- effetti semplici e documentati, assegni bancari, titoli rimborsabili e cedole, fatture ed in generale titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti su Somalia e sull'estero;

2) Servizio di cassa e di tesoreria, per conto di enti pubblici e di pubblico interesse;

3) Gestione di servizi per ammassi volontari ed obbligatori di prodotti somali e loro collocamento ivi compresa la costruzione di depositi, silos ed impianti per la gestione del servizio ammassi e per la razionale conservazione dei prodotti;

4) Gestione di servizi per moto-aratura, irrigazione, disinfestazioni nell'interesse dell'agricoltura;

5) Amministrazione di fondi e beni per conto di terzi;

6) Esercizi di magazzini generali e fiduciari;

7) Emissione, diretta o tramite e proprie sezioni autonome, di obbligazioni nominative od al portatore;

8) Depositi a semplice custodia, aperti o chiusi, di titoli, documenti e valori per conto di terzi;

9) Prestazioni di cauzioni, garanzie, avalli o fidejussioni per conto di terzi;

10) Operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero, nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme in vigore;

11) Concessione ed accettazione di mandati di corrispondenza e di rappresentanza a/da altri istituti di credito all'interno od all'estero;

12) Esecuzione di ogni altra operazione di commissione o di intermediazione bancaria o finanziaria.

Art. 5.
(Norme generali)

1) per le operazioni attive.

- A) *I mutui ipotecari di cui ad 4)* comma quarto non possono avere una durata eccedente i cinque anni e la somma da concedersi in ogni singolo mutuo non può superare la metà del valore dell'immobile ipotecato. Gli impieghi in mutui ipotecari non possono superare complessivamente il dieci per cento del patrimonio dell'istituto.
- B) *Gli effetti cambiari* di sovvenzione non possono avere scadenza superiore ad un anno e possono essere riscontati.
- C) *Le anticipazioni sopra depositi di titoli o sopra fedi di deposito*, hanno la durata di sei mesi e possono essere tacitamente rinnovate.
- D) *Credito agrario:*

I prestiti agrari di esercizio possono essere fatti sia in natura che in denaro:

Nel caso di prestito in natura, viene indicato nella cambiale che essa è rilasciata per il pagamento del prezzo dei generi e prodotti somministrati o dei servizi prestati, dei quali devono essere specificati, nella cambiale stessa, la qualità, la quantità o le caratteristiche di prestazione.

I prestiti accordati alle imprese agricole hanno il privilegio sui frutti pendenti. Questo privilegio segue immediatamente quello per spese di giustizia ed ha la precedenza su tutti i privilegi speciali previsti dalle vigenti leggi.

Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli sono fatte esclusivamente a favore dei produttori. Esse sono effettuate o mediante sconto di note di pegno o di cambiali. Nelle cambiali devono essere indicate la specie, la quantità dei prodotti sui quali è stato costituito il pegno e deve essere fatto richiamo all'atto costitutivo del pegno.

Le anticipazioni non possono eccedere la metà del valore corrente dei prodotti depositati e debbono essere ridotte od estinte anche anteriormente alle scadenze se la merce sia in parte o tutta ritirata, ovvero perita o deteriorata.

Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può avere luogo, e senza danno dei produttori.

I prestiti per la conduzione di aziende agricole e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti hanno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione dei prodotti. Essi però non possono avere *durata superiore ad un anno*.

I prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli possono avere la durata massima di cinque anni, e *devono, di regola, essere estinti in rate annuali*.

Per tutto quanto non è disciplinato dalle precedenti norme, sono applicate, anche per quanto riguarda il sequestro e la vendita dei beni sottoposti a privilegio, le disposizioni vigenti nel Territorio in materia di credito agrario d'esercizio.

E) Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sulle domande di prestiti e mutui debbono essere precedute da un esame delle relative domande, tendente ad accertare il possesso, nel richiedente, dei requisiti giuridici *prescritti per la concessione, la necessità della somma richiesta in rapporto allo scopo pel quale il prestito o mutuo è domandato, l'opportunità dal punto di vista tecnico ed economico dell'operazione, le garanzie materiali e morali offerte dal richiedente.*

L'ammontare del *prestito o mutuo non può*, in ogni caso, eccedere la somma che il Consiglio d'amministrazione, in seguito al suddetto accertamento, ritiene sufficiente per lo scopo per il quale il prestito è richiesto.

In via di massima, la durata delle operazioni di prestito è contenuta nei cinque anni, mentre la misura del fido a favore di uno stesso nominativo non può eccedere un quinto del patrimonio dell'Istituto.

Operazioni di particolare interesse per l'economia del Paese di più lunga durata o di caratteristiche difformi, ai fini della valutazione del rischio, da quelle più sopra espresse, sono subordinate a speciale autorizzazione dell'Amministratore, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

F) Sono esclusi dalla concessione di prestiti o mutui coloro che si siano resi morosi nei pagamenti di altri precedenti prestiti od abbiano avuto lite con l'istituto per riconosciuta inadempienza ai patti contrattuali.

G) Le somministrazioni di prestiti o mutui sono effettuate ratealmente, quando i lavori, gli acquisti ed in genere le spese per le quali il prestito od il mutuo è concesso non comportino l'immediato impiego dell'intero importo del prestito o del mutuo.

In questo caso le somministrazioni vengono eseguite in relazione alle effettive necessità di finanziamento. Le successive somministrazioni sono subordinate all'accertamento del regolare impiego delle precedenti somministrazioni.

H) E' in facoltà dell'istituto di sospendere temporaneamente o definitivamente le ulteriori somministrazioni delle rate di prestito o mutuo quando abbia accertato che l'impiego delle precedenti somministrazioni non abbia conseguito, anche per cause indipendenti dal prestatario, nessuna utilità ai fini per i quali il prestito fu concesso.

I) Per le cambiali non eccedenti i So. 3.000 l'impronta digitale del debitore, che dichiara di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente a tutti gli effetti, purchè sia apposta in presenzadi due testimoni capaci di intervenire validamente

negli atti pubblici a termini di legge e la loro firma sia autenticata dal funzionario dell'istituto designato per la zona.

Per cifre superiori l'apposizione dell'impronta digitale e la firma dei due testimoni dovrà essere autenticata da notaio o dall'autorità del luogo di residenza del prestatario.

L) Agli accertamenti di cui l'istituto abbia necessità per l'esame delle domande di prestiti o mutui o per controllare successivamente l'impiego da parte dei prestatari delle somme erogate ed in genere a tutti gli accertamenti di carattere tecnico inerenti alla concessione dei prestiti viene provveduto dall'istituto a mezzo di propri servizi tecnici.

I prestatari sono tenuti a consentire tutti gli accertamenti e le verifiche che l'istituto ritenga necessari in relazione alle operazioni di credito con essi effettuate.

2) per le operazioni passive.

Limitatamente alle operazioni relative a:

- a) depositi di cui all'art. 4, B-1);
- b) emissione assegni circolari di cui all'art. 4, B-2;, primo comma;

è stabilito l'obbligo di costituire DEPOSITI a GARANZIA, nella misura del 20% (venti per cento) sulla eccedenza rispetto al patrimonio dell'istituto. I relativi depositi sono effettuati in titoli di Stato o in denaro su conti correnti speciali da aprirsi presso altri istituti bancari, secondo le rispettive destinazioni.

Il conguaglio periodico di tali depositi a garanzia viene effettuato per trimestre solare postecipato, sulla base della media dei saldi rilevati dal movimento mensile (distinti per i tre mesi) dei rispettivi conti generali (1° depositi a risparmio — depositi in conto corrente — conti correnti di corrispondenza; 2° conto emissione circassegni). Esso viene attuato con l'invio alla Commissione di Vigilanza, ed in copia al Ministro per gli Affari Economici, entro il 15 del mese successivo al trimestre maturato, di apposita segnalazione dei dati contabili sopraindicati convalidata dal Collegio Sindacale dell'istituto. Tali segnalazioni sono accompagnate:

- a) in caso di maggiorazione della quota del margine di garanzia, da duplicato di ricevuta della banca depositaria, a conferma dell'avvenuto versamento della cifra della differenza risultante;
- b) in caso di riduzione della quota del margine di garanzia, da richiesta di rimborso per la cifra della differenza risultante.

TITOLO TERZO

(Patrimonio e mezzi di funzionamento)

Art. 6.

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'istituto è formato:

- a) dal fondo iniziale di dotazione costituito dall'A.F.I.S., di So. 3.200.000;
- b) dal successivo contributo dell'A.F.I.S. di So. 1.500.000;
- c) dall'avanzo netto, sia in natura che in numerario, della gestione servizi ammassi cereali dell'A.F.I.S., assegnato in via definitiva ed a titolo gratuito all'istituto di So. 1.000.000;
- d) da eventuali ulteriori contributi concessi dall'A.F.I.S. e dal Governo;
- e) da contributi a fondo perduto, donazioni, legati e liberalità di ogni genere e da qualsiasi altro provento che possa pervenire all'istituto;
- f) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio, nella misura e nella forma stabilite dall'art. 17 del presente statuto.

Per i primi tre esercizi possono essere impiegati in operazioni d'istituto, al massimo i nove decimi dei fondi utilizzabili del patrimonio iniziale. Il 50% del residuo decimo può essere investito invece in immobili ed attrezzature per le aumentate necessità funzionali dell'Istituto e dei servizi ad esso affidati.

Art. 7.

(Altri mezzi di funzionamento)

- A) L'Istituto provvede all'esercizio della sua attività creditizia, oltre che con i fondi disponibili rivenienti dal proprio patrimonio, di cui al precedente articolo 6, con le disponibilità sorgenti dalle proprie operazioni passive (articolo 4) nei limiti previsti dall'articolo 5, capo 2);
- B) L'Istituto, per il raggiungimento delle sue finalità e per speciali operazioni di finanziamento di più vasta portata, connesse allo sviluppo economico e sociale del Territorio, è abilitato ad emettere, direttamente oppure a mezzo delle sue sezioni autonome, obbligazioni nominative od al portatore, nonché contrarre prestiti interni ed esteri, con istituti bancari od altri enti o privati finanziatori. Tali operazioni sono autorizzate con decreto dell'Amministratore, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

TITOLO QUARTO

Art. 8.

(Organi dell'Ente)

Gli organi dell'Ente sono:

- a) il Consiglio d'amministrazione;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Direttore.

Art. 9.

(Consiglio d'amministrazione)

Il Consiglio d'amministrazione è composto di sette membri, tutti nominati con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri e scelti fra persone esperte nei vari settori tecnici ed economici, su designazione rispettivamente:

— del Ministro per gli Affari Economici	TRE
— del Ministro per gli Affari Finanziari	DUE
— del Ministro per gli Affari Interni	UNO
— della Camera di Commercio Industria e Agricoltura	UNO.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è scelto dall'Amministratore tra i membri del Consiglio d'amministrazione e nominato con suo decreto.

Ad esso viene corrisposta una indennità di carica, fissata dall'Amministratore, su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni. Gli altri membri durano in carica due anni. Ad essi spetta una medaglia di presenza, stabilita dall'Amministratore, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio possono essere riconfermati.

La decorrenza delle cariche è riferita ad inizio d'esercizio.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere motivo di decadenza dalla carica, da dichiararsi con provvedimento amministrativo, su richiesta del Presidente.

Quando, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Consiglio una vacanza il presidente provvede a richiedere la nomina del nuovo consigliere, il quale compie il biennio incominciato dal consigliere sostituito.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne adempie le funzioni il consigliere espressamente incaricato dall'Amministratore. Per il periodo in cui il consigliere resta in carica, gli viene corrisposta una indennità stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Il presidente, i membri del Consiglio d'amministrazione e il direttore non possono in alcun modo durante il periodo in cui sono in carica, contrarre obbligazioni con l'istituto.

L'Amministratore può, con suo provvedimento discrezionale, esonerare dalla carica e sostituire, in ogni tempo, i componenti del Consiglio d'amministrazione.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono convocate con lettera contenente l'ordine del giorno, da spedirsi a mezzo raccomandata, al domicilio dei membri, almeno cinque giorni prima dalla riunione.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine precedentemente stabilito.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce di regola una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Le votazioni, su proposta del presidente o richiesta di almeno due membri, sono fatte a scrutinio segreto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce: nelle votazioni segrete, in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e redige il verbale di ciascuna riunione; per lo espletamento esecutivo di queste sue funzioni, può essere coadiuvato da funzionario della sede centrale all'uopo designato.

Il verbale trascritto in apposito registro vidimato a norma di legge, è firmato dal presidente e dal segretario del Consiglio, che ne autenticano le copie e gli estratti.

Tutti i partecipanti alle adunanze del Consiglio d'amministrazione sono tenuti al segreto.

Al Consiglio d'amministrazione spetta:

- 1) predisporre lo statuto dell'istituto e promuovere le eventuali sue modificazioni;
- 2) nominare nel proprio seno i due membri del Comitato Esecutivo dell'istituto;
- 3) approvare ed attuare il regolamento per il personale e le relative tabelle del trattamento economico e di quiescenza del personale;
- 4) deliberare sulla istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di agenzie e dipendenze nonchè sui limiti di competenza;
- 5) approvare i regolamenti dei servizi speciali e di quelli interni e proporre eventuali modifiche;
- 6) proporre l'ammontare delle indennità di carica per il presidente e delle medaglie di presenza per i consiglieri ed i membri del Comitato Esecutivo nonchè l'emolumento ai membri del Collegio Sindacale;
- 7) deliberare l'acquisto di immobili ed attrezzature per le necessità funzionali dell'istituto e dei servizi ad esso affidati;
- 8) stabilire eventuali variazioni dei limiti di competenza del Comitato Esecutivo e del direttore per operazioni attive;
- 9) approvare le erogazioni per scopi benefici ed assistenziali di importo unitario superiore a So. 500;
- 10) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a So. 2.000;

- 11) autorizzare cessioni di crediti e transazioni di qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari o di altra natura a favore dell'istituto, nonché le surrogazioni a favore di terzi per operazioni di importo unitario superiore a So. 10.000;
- 12) deliberare entro il mese di novembre di ogni anno, il preventivo delle spese di amministrazione per l'esercizio successivo;
- 13) fissare i criteri generali di distribuzione del credito;
- 14) deliberare sulla concessione di prestiti e sovvenzioni per operazioni attive di ogni categoria, di importo unitario superiore al massimo di competenza del Comitato Esecutivo;
- 15) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il Comitato Esecutivo od il direttore, o chi per essi, a stare in giudizio, nonché transigere o rinunciare a giudizi od a procedimenti esecutivi;
- 16) deliberare entro il mese di marzo di ogni anno sul bilancio dell'esercizio precedente, insieme al conto perdite e profitti e sulla devoluzione degli utili, nonché sui criteri di valutazione degli elementi attivi e passivi del bilancio e dell'ammortamento delle spese straordinarie di impianto e di esercizio come pure sulle risultanze economiche di cui al successivo articolo 17;
- 17) proporre l'emissione di obbligazioni, la conclusione di prestiti, fissandone le modalità, le condizioni, le garanzie e i saggi di interesse;
- 18) proporre la partecipazione dell'Istituto al capitale di imprese aventi per fine la valorizzazione delle risorse economiche della Somalia;
- 19) proporre speciali operazioni di finanziamento, connesse allo sviluppo economico della Somalia, od eventuali operazioni immobiliari.

Il Consiglio d'amministrazione, infine, su proposta del Presidente, può affidare ad altro dirigente o funzionario l'incarico di sostituire il direttore in caso di temporanea assenza od impedimento, delegandogli pro-tempore la facoltà di firma.

Art. 10.
(Presidente)

Il Presidente dell'Istituto:

- ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione, firma i verbali dell'adunanza e vigila sulle deliberazioni adottate;
- rilascia quietanza per conto dell'Istituto, congiuntamente col direttore, per la riscossione di qualsiasi somma di importo superiore a So. 30.000.
- ordina, nei limiti deliberati, le spese previste dalla parte straordinaria del preventivo finanziario approvato dal Consiglio;
- autorizza, azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie da altre parti in causa dandone notizia al comitato Esecutivo od al Consiglio d'amministrazione, a seconda delle rispettive competenze. Limitatamente alle procedure

- esecutive necessarie al ricupero dei crediti cambiari il direttore singolarmente è facultato a stare in giudizio;
- prende, in unione col direttore, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato Esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui all'articolo 11, punti 2), 4) e 5) e ultimo capoverso, dandone notizia al Comitato;
 - in casi di urgenza, nei quali non sia possibile l'immediata convocazione del Consiglio, prende i provvedimenti di competenza di questi, dandone comunicazione nella prima successiva riunione.

Art. 11.

(Comitato Esecutivo)

Il COMITATO ESECUTIVO è composto dal presidente del Consiglio d'amministrazione che lo presiede e da due membri scelti nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione, che durano in carica un anno. Ai membri del Comitato spetta una medaglia di presenza, nella misura fissata dal Consiglio d'amministrazione.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo, produce la decadenza dall'incarico. Quando si verifichi, per qualsiasi ragione, una vacanza nel Comitato, il presidente convoca il Consiglio d'amministrazione perchè provveda alla nomina del nuovo membro, il quale però cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del Comitato Esecutivo.

Per la validità delle adunanze del Comitato Esecutivo, che hanno luogo, di regola, il primo ed il terzo giovedì di ciascun mese oppure su convocazione speciale del presidente, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Ai fini deliberativi, a parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle adunanze del Comitato Esecutivo, trascritti in apposito libro, custodito dal segretario del consiglio, sono tenuti a disposizione del Consiglio d'amministrazione, e degli organi di vigilanza. Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono affidate ad un funzionario dell'istituto designato dal direttore.

Il Comitato Esecutivo provvede in generale all'ordinaria amministrazione dell'istituto e delle sezioni speciali.

Spetta più precisamente al Comitato Esecutivo:

- 1) deliberare sull'è operazioni attive d'importo unitario non superiore ai So. 4.000, che sono trascritte in apposito libro da tenersi a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza;
- 2) predisporre, d'intesa con il direttore, il bilancio da sottoporsi all'approvazione del Consiglio d'amministrazione;
- 3) deliberare in materia di personale nei termini del relativo regolamento;
- 4) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili per operazioni fino all'importo unitario di So. 2.000;
- 5) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di cassa, esattoria e tesoreria;

- 6) autorizzare cessioni di crediti o transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche o di privilegi agrari o di altra natura iscritti a favore dell'istituto, nonchè le surrogazioni a favore di terzi per operazioni di importo unitario inferiore a So. 10.000;
- 7) approva le erogazioni per scopi benefici ed assistenziali per importi unitari non superiore a So. 500;
- 8) nominare, su proposta del direttore, i preposti alle agenzie e conferire agli stessi la facoltà di firma ai sensi dell'articolo 14.

Il Comitato Esecutivo ha altresì facoltà di prendere, in casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio d'amministrazione sugli argomenti di cui all'articolo 9, punto 11), riferendone alla prossima riunione del Consiglio.

Art. 12.
(Direttore)

L'Istituto ha un direttore nominato con decreto dell'Amministratore della Somalia, che ne determina anche il trattamento economico e lo stato giuridico, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore è il capo del personale e dei servizi dell'Istituto; provvede a che le deliberazioni del Consiglio e le disposizioni del Presidente siano eseguiti; propone al Consiglio le norme di servizio preventivo delle spese annuali ed in genere tutti i provvedimenti che siano necessari o ritenga opportuni per il regolare e migliore andamento dell'Istituto. Ha la facoltà di formulare proposte al Presidente in relazione agli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Al Direttore potranno essere delegate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, parte delle attribuzioni del Presidente stesso. Le attribuzioni in tal modo delegategli dovranno risultare, in modo particolareggiato, dal verbale della seduta del Consiglio.

Vale per il Direttore quanto stabilito dal precedente articolo 9.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare ad un altro funzionario dell'Istituto l'incarico di sostituire il direttore in caso di temporanea assenza od impedimento.

Il Direttore dell'Istituto interviene alle sedute del Consiglio con voto consultivo. Egli esercita anche le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e redige il verbale di ciascuna riunione.

Art. 13.
(Agenzie e dipendenze)

Le agenzie e gli stabilimenti periferici, dipendono dal Direttore. A ciascuna agenzia è preposto un funzionario nominato dal Comitato Esecutivo, su designazione del direttore, con la qualifica di capo agenzia. Esso è responsabile del regolare funzionamento dell'agenzia e delle sub-agenzie o delle altre dipendenze istituite nella zona.

Art. 14.
(Facoltà di firma)

La facoltà di firma in nome dell'istituto spetta:

- singolarmente al presidente per tutti gli atti o scritti riguardanti argomenti ed impegni di particolare rilievo emanati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- al presidente congiuntamente al direttore per gli atti e scritti che comportano impegni diretti dell'istituto verso terzi, comprese le cambiali ed i movimenti di fondi nei confronti di banche o enti pubblici o privati;
- singolarmente al direttore per rilascio di quietanza per somme fino a So. 30,000, per la corrispondenza ordinaria e le comunicazioni a terzi inerenti alle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché, per gli atti e gli scritti relativi al personale e per la corrispondenza con le agenzie e le altre dipendenze. In caso di assenza od impedimento, per la sola corrispondenza interna e di ordinaria amministrazione, può essere devoluta tale facoltà, congiuntamente a due funzionari della sede centrale, all'uopo facoltati dal Comitato Esecutivo, su proposta del direttore;
- singolarmente ai capi agenzia designati per la corrispondenza ordinaria ed interna, esclusa quella comportante impegni verso terzi che deve portare la firma del direttore.

TITOLO QUINTO
(Collegio Sindacale)

Art. 15

Il Collegio dei Sindaci è composto dal Magistrato ai Conti o da persona da questi delegata, che lo presiede, e da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di un biennio. Essi possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le sue funzioni secondo le norme vigenti in Somalia tenuto conto della speciale natura dell'organizzazione bancaria.

TITOLO SESTO
(Esercizio - Bilancio e risultati economici)

Art. 16.
(Esercizio)

L'esercizio annuale dell'istituto ha inizio al 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 17.

(Bilancio e risultati economici)

L'utile netto annuale, depurato degli eventuali ammortamenti e deperimenti di immobili e mobili, è destinato come segue:

- a) per tre decimi all'incremento del patrimonio dell'Istituto;
- b) per cinque decimi alla formazione ed all'incremento del fondo di riserva;
- c) per due decimi alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione, per la concessione di gratifiche al personale e per l'eventuale concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo economico del Territorio.

TITOLO SETTIMO

(Vigilanza)

Art. 18.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della COMMISSIONE DI VIGILANZA, costituita presso il Ministero per gli Affari Finanziari, in forza della Legge n. 10 del 30 settembre 1956.

A detta Commissione spetta il compito di vigilare sulla attività operativa dell'Istituto, ai fini dell'osservanza e dell'applicazione delle norme istituzionali o statutarie, comprese quelle relative alla difesa del risparmio ed alla disciplina della funzione creditizia. Essa ha ampia facoltà ispettiva e di controllo sull'attività creditizia in generale e sulle operazioni di raccolta e di impiego del risparmio.

Un delegato dell'organo di vigilanza partecipa a tutte le riunioni del Consiglio d'amministrazione, con facoltà, qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle norme istituzionali o statutarie, di intervenire con raccomandazioni o rilievi specifici, affinché si provveda a modificarla o ad emendarla. Ove a ciò non sia provveduto, il delegato di vigilanza può chiedere la sospensione della deliberazione stessa, informandone la Commissione di Vigilanza, la quale comunicherà alla presidenza dell'Istituto le proprie determinazioni, non più tardi di dieci giorni feriali dalla data di ricezione del verbale della seduta della quale trattasi; trascorso tale termine, senza alcuna eccezione, la deliberazione diventa esecutiva.

Gli interventi del delegato di vigilanza, saranno oggetto di regolare inserimento nel verbale delle singole riunioni consiliari.

Art. 19.

L'Istituto è tenuto ad inviare alla Commissione di Vigilanza ed in copia al Ministro per gli Affari Economici, i seguenti documenti:

- a) entro trenta giorni, la situazione dei conti di ogni fine mese;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura, dell'esercizio, le relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed il bilancio con-

suntivo annuale con i relativi allegati. La relazione del Consiglio di amministrazione deve illustrare, fra l'altro, il programma d'attività dell'Istituto.

- c) almeno cinque giorni prima di quello fissato per le adunanze l'avviso di convocazione del Consiglio d'Amministrazione con il relativo ordine del giorno;
- d) entro tre giorni feriali dall'avvenuta riunione, copia del verbale relativo. Salvo il caso previsto dall'art. 18, 2° capoverso, qualora entro cinque giorni dalla data d'invio del verbale, la Commissione di Vigilanza non sospenda le deliberazioni prese dal Consiglio o comunque non interloquisca, esse diventano esecutive. In caso contrario le deliberazioni diventano esecutive soltanto dopo l'esplicita approvazione dell'organo di vigilanza di concerto col Ministro per gli Affari Economici;
- e) entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare, gli adempimenti relativi ai conguagli dei depositi a garanzia, per le operazioni passive (depositi ed emissione circasegni).

Art. 20.

La Commissione di Vigilanza può disporre ispezioni periodiche e straordinarie all'Istituto, il quale è tenuto a fornire all'incaricato della ispezione ogni informazione e ad esibire tutti i registri, atti e documenti che gli vengono richiesti.

TITOLO OTTAVO (Cauzioni personale)

Art. 21.

I dipendenti in organico sono tenuti a prestar le seguenti cauzioni:

- *Gruppo A (dirigenti)*, cauzione di carica, nella misura da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione;
- *Gruppo B (funzionari)* preposti alle agenzie periferiche dell'Istituto, cauzione cumulativa di carica e per servizio di cassa, nelle misure previste dal Regolamento del personale;
- *Categoria di cassa*, cauzione per servizio di cassa, nelle misure previste dal Regolamento del personale.

TITOLO NONO (Scioglimento del Consiglio d'amministrazione - Messa in liquidazione)

Art. 22.

Quando da ispezioni effettuate dalla Commissione di Vigilanza risultino irregolarità o violazioni di leggi, di regolamenti e delle altre di-

disposizioni che regolano la gestione dell'istituto, su proposta della Commissione di Vigilanza stessa e previo parere del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, l'Amministratore adotta i provvedimenti del caso e può anche, con suo decreto, sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario.

Art. 23.

Su proposta della Commissione di Vigilanza e previo parere del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, l'Amministratore può disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Istituto, da effettuarsi ad opera di un commissario liquidatore da lui nominato nei seguenti casi:

- a) quando fossero accertate gravi irregolarità e violazioni di legge, di regolamenti o di altre disposizioni regolanti la gestione dell'istituto;
- b) quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre al fondo di riserva eventualmente costituito, più della metà del patrimonio dell'Istituto;
- c) quando fosse accertata la inidoneità dell'istituto a conseguire le proprie finalità.

In caso di scioglimento dell'istituto, l'Amministratore della Somalia, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, disporrà con suo decreto la devoluzione del patrimonio netto dell'istituto a scopo di pubblico interesse.

TITOLO DECIMO

Art. 24.

Il presente statuto, sostituisce a tutti gli effetti quello precedente, approvato con decreto dell'Amministratore n. 35 del 31 marzo 1954, ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 10 settembre 1956 n. 94 Rep.

Indennità al Primo Ministro e ai Ministri e gettoni di presenza ai Membri del Consiglio dei Ministri

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 9 della Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

RITENUTO di dover provvedere a stabilire le indennità spettanti al Primo Ministro ed ai Ministri del Governo della Somalia ed i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio dei Ministri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

Le indennità spettanti al Primo Ministro ed ai Ministri del Governo della Somalia sono fissate nella seguente misura:

- a) Primo Ministro mensili So. 1.405,03
- b) Ministri mensili So. 1.078,95

Compete loro inoltre un'indennità di alloggio nella seguente misura:

- a) Primo Ministro mensili So. 752,86
- b) Ministri mensili So. 535,47

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio dei Ministri spetta un gettone di presenza di So. 20 (venti) per ogni seduta.

Lo stesso gettone compete al Segretario del Consiglio ed agli altri eventuali partecipanti.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Decreto faranno carico al capitolo 7 bis per l'esercizio finanziario 1956 ed al capitolo corrispondente per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 4.

Il presente Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal 17 maggio 1956.

Mogadiscio, li 10 settembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

Mohamed Abdi Nur

Abdullahi Issa Mohamud

VISTO n. 553 del 10 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 234.

Mogadiscio, li 11 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 25 agosto 1956 n. 47 Rep.

Nomina del Dott. Nello Riccio a Giudice Regionale della Migiurtinia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di nominare il Giudice Regionale della Migiurtinia, in sostituzione del Dott. Giuliano Belli Dell'Isca, destinato ad altra sede;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dal 4 settembre 1956, il Dott. Nello Riccio è nominato Giudice Regionale della Migiurtinia.

Mogadiscio, li 25 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

**VISTO n. 512 del 28 agosto 1956.*

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 143.

Mogadiscio, li 30 agosto 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 11 agosto 1956, n. 60 Rep.

Istituisce in Merca, presso l'Istituto Sierovaccinogeno un Corso Professionale per Assistenti Veterinari.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il D.A. n. 12 di Rep. in data 12 febbraio 1954 che istituisce un Corso biennale per Assistenti Veterinari;

RAVVISATA l'opportunità di rinnovare tale Corso, per completare la preparazione degli Assistenti Veterinari, necessari a far fronte alle esigenze del Territorio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 agosto 1956;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

In relazione all'art. 3 del D.A. 6 febbraio 1956, n. 12 è istituito in Merca, presso l'Istituto Sierovaccinogeno, un Corso Professionale per Assistenti Veterinari, allo scopo di creare un nucleo di personale preparato sul piano tecnico e culturale, e in grado di assolvere il proprio compito, sostituendo in parte il medico veterinario nella pratica della profilassi e cura delle malattie del bestiame dominanti in Somalia.

Art. 2.

E' approvato l'annesso Regolamento composto di 16 articoli, che disciplina il funzionamento del predetto Corso.

Art. 3.

Il Corso Professionale per Assistenti Veterinari avrà inizio entro il mese di agosto 1956 e terminerà nel mese di agosto 1958.

Art. 4.

Le spese relative faranno carico al Cap. 55 dell'esercizio finanziario corrente, e corrispondenti capitoli dei prossimi esercizi finanziari.

Mogadiscio, li 11 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

Scek Ali Giumale Barale

VISTO n. 517 del 11 agosto 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 154.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO del « Corso per Assistenti Veterinari »

Art. 1.

Il Corso per Assistenti Veterinari ha sede in Merca, nei locali dell'Istituto Sierovaccinogeno.

Alla Direzione del Corso è preposto il Direttore di detto Istituto.

Art. 2.

Il Corso è biennale e si suddivide in due periodi di otto mesi ciascuno seguiti da quattro mesi di vacanza. I Corsi avranno inizio a metà agosto e termineranno nella seconda metà di aprile di ogni anno.

Art. 3.

Sono ammessi al corso gli Allievi Assistenti Veterinari (Cat. C. Grado 11) assunti in base al Concorso bandito con D. A. 6 febbraio 1956, n. 12.

Possono altresì essere ammessi al Corso, dietro autorizzazione del Ministero Affari Sociali, allievi aggiuntivi, in numero non superiore a tre, dipendenti da altri Enti Pubblici purchè forniti di adeguata cultura.

Art. 4.

I Corsi consistono in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le lezioni si svolgeranno di regola nel pomeriggio, con un numero di ore di insegnamento non inferiore alle dieci e non superiore alle dodici settimanali; le esercitazioni pratiche si svolgeranno prevalentemente presso l'Istituto Sierovaccinogeno, osservando il normale orario antimeridiano di lavoro.

Art. 5.

Durante le vacanze fra il I ed il II anno, gli allievi presteranno regolare servizio alle dipendenze del Dipartimento Veterinario e potranno essere impiegati, a scopo didattico, in carovane veterinarie.

Art. 6.

Le lezioni vertono sulle seguenti materie:

1° ANNO

- a) elementi di anatomia descrittiva e topografica veterinaria;
- b) elementi di fisiologia;
- c) elementi di patologia generale, ed immunologia;
- d) elementi di materia medica;
- e) cultura generale.

2° ANNO

- a) elementi di patologia e clinica medica;
- b) malattie infettive ed infestive dominanti in Somalia;
- c) elementi di patologia e clinica chirurgica e medicina operatoria;
- d) Polizia Sanitaria Veterinaria ed ispezioni delle carni da macello;
- e) igiene veterinaria ed esercitazioni di laboratorio;
- f) elementi di zootecnia, ezoognozia, pedologia e cenni sulla fecondazione artificiale.

Art. 7.

Le lezioni si svolgono secondo gli orari stabiliti dal Ministero per gli Affari Sociali su proposta del Direttore del Corso.

Art. 8.

Il passaggio dal I al II corso avviene in base al risultato d'esame sostenuto dinanzi ad una Commissione composta dal Capo Dipartimento Veterinario - Presidente, dal Direttore del Corso, e dagli insegnanti.

Detti esami consistono in una prova scritta, in prove orali su ciascuna materia, ed in una esercitazione pratica.

Art. 9.

Al termine del II Corso hanno luogo gli esami per il conferimento del diploma di Assistente Veterinario. Essi sono tenuti dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro per gli Affari Sociali.

Art. 10.

Gli esami di diploma consistono in due prove scritte su temi di carattere tecnico professionale prescelti dalla Commissione, ed in prove orali e pratiche su tutte le materie di insegnamento.

Art. 11.

La votazione nelle prove di esame viene attribuita in decimi. I candidati che per ogni prova di esame conseguono un voto non inferiore a 6 decimi, ottengono l'idoneità.

Art. 12.

Gli esami hanno luogo alla fine di ogni corso annuale.

Il Calendario degli Esami viene stabilito dal Capo Dipartimento Veterinario, su proposta del Direttore del Corso.

Art. 13.

Gli allievi del I e del II anno respinti in non più di tre prove possono essere ammessi a ripetere gli esami nella prima quindicina di agosto.

Art. 14.

Gli insegnanti di materie mediche o veterinarie del Corso devono, di regola, essere forniti di laurea.

L'incarico per l'insegnamento ha normalmente la durata di un anno, e viene conferito dal Ministro per gli Affari Sociali, su proposta del Capo Dipartimento Veterinario.

Art. 15.

Gli insegnanti vengono retribuiti nella misura di So. 12 per ogni ora effettiva di lezione. I membri della Commissione di esame, di cui agli art. 8 e 9, vengono retribuiti nella misura di So. 5 per ogni allievo esaminato.

Gli insegnanti sono tenuti alla compilazione di dispense riassuntive mese per mese. Dette dispense saranno consegnate al Direttore del Corso, che provvederà alla loro riproduzione e distribuzione agli allievi.

Art. 16.

La sovrintendenza tecnica e disciplinare del Corso è esercitata dal Capo Dipartimento Veterinario, che approva i programmi di insegnamento nelle varie materie, proposti dal Direttore del Corso.

Mogadiscio, li 31 luglio 1956.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 27 agosto 1956 n. 61 Rep.

Nomina Membro della Commissione consultiva per l'esame domande d'importazione e di esportazione.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956 n. 79, che istituisce gli Uffici Speciali dell'AFIS;

VISTO il D. A. 10 luglio 1954 n. 83, relativo alla costituzione della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'importazione e di esportazione;

VISTO il D. A. 21 luglio 1955, n. 152, con il quale il dott. Giuseppe Della Cave veniva nominato membro della commissione stessa;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla nomina del 1° segretario commerciale rag. Gaetano Cavaglia a membro della commissione suddetta, in sostituzione del dott. Giuseppe Della Cave che ha cessato di far parte dell'Ufficio Valute e Commercio Estero;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Speciale Affari Economici;

DECRETA:

Con decorrenza 20 agosto 1956 il 1° segretario commerciale rag. Gaetano Cavaglia è nominato membro della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'importazione e di esportazione.

Mogadiscio, li 27 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 514 del 28 agosto 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 155.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 25 agosto 1956 n. 62 Rep.

Cessazione del Dr. Giuliano Belli Dell'Isca dall'incarico di Giudice Regionale della Migiurtinia e sua nomina a Giudice Regionale aggiunto del Benadir.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di destinare all'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir un Giudice Regionale aggiunto;

RITENUTO che il Dr. Giuliano Belli Dell'Isca, Giudice Regionale della Migiurtinia, ha presentato domanda per essere trasferito ad altra sede;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 4 settembre 1956, il dott. Giuliano Belli Dell'Isca cessa dall'incarico di Giudice Regionale della Migiurtinia.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il medesimo è nominato Giudice Regionale aggiunto del Benadir.

Mogadiscio, li 25 agosto 1956.

p. **L'AMMINISTRATORE**
Franca

VISTO n. 513 del 28 agosto 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 253.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 10 settembre 1956 n. 63 Rep.

Temporanea sostituzione del Segretario del Consiglio dei Ministri.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto Amministrativo 21 maggio 1956, n. 13 che nomina il 1° Segretario Mohamed Scek Hassan Segretario del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che il predetto funzionario dovrà assentarsi dalla Somalia;

RITENUTO necessario provvedere alla sua temporanea sostituzione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Il Vice Segretario Mohamed Hassan Nur è nominato Segretario del Consiglio dei Ministri in temporanea sostituzione del 1° Segretario Mohamed Scek Hassan.

Mogadiscio, li 10 settembre 1956.

**p. L'AMMINISTRATORE
Franca**

Abdullahi Issa Mohamud

Mohamud Abdi Nur

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 4 agosto 1956 n. 64 Rep.

Autorizzazione alla sovrastampa per avvaloramento carta bollata di valore inferiore.

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il promemoria in data 1° agosto 1956 con il quale l'Ufficio Tasse sugli Affari chiede che si proceda alla sovrastampa di un congruo numero di fogli di carta da bollo da So. 0,20 aumentandone il valore a So. 0,80, in quanto l'Ufficio è quasi sprovvisto di carta bollata per il valore sopra citato;

RITENUTO che si debba dar corso alla sovrastampa di 60.000 (sessantamila) fogli di carta da bollo da So. 0,20 a So. 0,80;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la sovrastampa, con valore da So. 0,80 (So. zero 80/100), di n. 60.000 (sessantamila) fogli di carta bollata di So. 0,20 (So. zero 20/100).

Art. 2.

L'Ufficio Tasse sugli Affari assumerà in carico detti fogli di carta da bollo per il maggiore valore ad essi attribuito, man mano che i medesimi saranno sovrastampati.

Mogadiscio, li 4 agosto 1956.

**IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud**

VISTO n. 486 del

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 236.

Mogadiscio, li 12 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

MUNICIPIO DI MOGADISCIO

AVVISO N. 29

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da eseguire nella zona di El Gab del Villaggio Hamar Uen di Mogadiscio.

Con decreto n. 4/56, in data 5 settembre 1956, il Prefetto del Benadir ha stabilito quanto appresso:

IL PREFETTO

VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 18 luglio 1956 del Municipio di Mogadiscio che approva il piano di esproprio e di sgombero della parte bassa di El Gab, soggetta ad allamento;

RAVVISATA la necessità di iniziare la procedura relativa allo sgombero dell'area di cui sopra;

VISTA l'Ordinanza del Segretario Generale n. 12 in data 28 maggio 1955, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 6 del 1° giugno 1955, con particolare riguardo agli artt. 2 e 3;

DECRETA:

Art. 1.

Per i motivi illustrati nelle premesse la parte bassa di El Gab viene, con il presente decreto, dichiarata area di pubblica utilità.

Art. 2.

Ai proprietari di baracche site nella suddetta area incombe l'obbligo di rendere libero il terreno; agli stessi verrà concesso un compenso per la demolizione ed il trasporto dei materiali.

L'elenco dei proprietari con il compenso per ognuno fissato e la planimetria generale della zona redatti a cura dell'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio vengono uniti al presente decreto del quale devono essere considerati parte integrante.

Art. 3.

Al Commissario del Municipio di Mogadiscio è demandata l'esecuzione dei vari adempimenti previsti nell'art. 4 della citata Ordinanza n. 12 circa la pubblicazione del presente decreto e degli elaborati che ne fanno parte.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

IL PREFETTO
Hassan Nur

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE DI MOGADISCIO

ATTESA la necessità di risanare la parte bassa di El Gab, soggetta ad allagamenti, e per intanto di disporre lo sgombero della popolazione e delle abitazioni ivi stanziare, allo scopo di evitare il grave danno alla salute pubblica ed all'igiene derivante dal risiedere in una area malsana;


IL COMMISSARIO

avverte che il piano di espropriazione predisposto per lo sgombero della parte bassa di El Gab, soggetta ad allagamenti, è da oggi depositato presso l'Ufficio tecnico municipale di Mogadiscio per la durata di trenta giorni.

Contro la dichiarazione di pubblica utilità, oppure contro il piano di espropriazione, o contro entrambi, chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso al Prefetto del Benadir entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, lì 22 settembre 1956.

IL COMMISSARIO ff.
Mohamed Scek Giamal



PARTE TERZA

V A R I E

Ispettorato Istruzione Secondaria

Conseguimento della maturità Classica, Scientifica e licenza della Scuola Media Superiore nell'anno scolastico 1955-56.

Si attesta che nella sessione estiva dell'anno scolastico 1955/56 hanno conseguita la maturità Classica i seguenti alunni:

- 1) — Celeste Mario
- 2) — Kauten Tullia
- 3) — La Monica Girolamo
- 4) — Olivieri Daniella
- 5) — Striano Renato

ed hanno conseguita la maturità Scientifica i seguenti alunni:

- 1) — Brufatto Carlo
- 2) — Gianfaldoni Fabio

Inoltre si attesta che hanno conseguita la licenza della Scuola Media Superiore della Somalia, in I Sessione dell'anno scolastico 1955/56, i seguenti alunni:

- 1) — Ahmed Mohamed Hassan
- 2) — Ali Scek Hussien
- 3) — Mohamed Scek Ali
- 4) — Osman Issa Cadale

e che l'alunno Mohamud Mohamed Abdalla ha conseguita la stessa licenza nella II Sessione dell'anno scolastico 1955/56.

Mogadiscio, li 18 settembre 1956.

(126)

L'Ispettore
Prof. Mario Pittarelli

Soc. a r.l. « TIRO A VOLO »
con sede in Mogadiscio

Estratto del verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria

Il giorno 26 settembre 1956, alle ore 8, s'è riunita in Mogadiscio, presso il mio Studio di Notaio, l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dell'intestata Società, la quale ha deliberato lo scioglimento della Società, la conseguente sua messa in liquidazione, e la nomina del

liquidatore unico, con pieni poteri, con tutte le facoltà di legge, nella persona del ragioniere Ermete Borg di fu Enrico.

Il relativo verbale, a mio rogito, n. 3500 di repertorio, in data 26 settembre 1956, registrato a Mogadiscio il giorno successivo 27 settembre al n. 694 Atti Pubblici vol. VII, omologato dall'Ill.mo Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 29 settembre 1956, è stato da me depositato presso la Cancelleria del predetto Giudice il 1° ottobre 1956 e trascritto al n. 67 del Registro d'Ordine ed al n. 261 del Registro delle Società.

(143)

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

**Costituzione della Società - a responsabilità limitata - « SOMALIA D'OGGI »
con sede in Mogadiscio**

Il 14 settembre 1956, con atto a mio rogito n. 3435 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 20 settembre 1956 al n. 683 Atti Pubblici vol. VII, è stata costituita la Società — a responsabilità limitata — « SOMALIA D'OGGI », avente per scopo di provvedere per la preparazione e la pubblicazione di una rivista bimestrale, avente la stessa denominazione sociale « SOMALIA D'OGGI », per la trattazione dei problemi e delle questioni di più vivo e vario interesse per la Somalia, a carattere culturale e divulgativo, quale organo di stampa libero ed indipendente, senza fini politici.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir, con decreto del 1° ottobre 1956, e trascritto al n. 68 del Registro d'Ordine ed al n. 335 del Registro delle Società.

(144)

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

Autorizzazione 20 agosto 1956 N. 253541.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza l'ing. Enrico Bonini a svolgere
attività economica**

Omissis

AUTORIZZA:

L'ing. Enrico Bonini è autorizzato ad esercitare in Chisimaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Chisimaio.

Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(120)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 giugno 1956 N. 252978.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il sig. Ali Barre Giama Nur a svolgere
attività economica**

Omissis

AUTORIZZA:

Il Sig. Ali Barre Giama Nur ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Galcaio.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(121)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 8 settembre 1956 N. 253764.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il sig. Ali Afrah Mallim a svolgere
attività economica**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Ali Afrah Mallim ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

(122)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 20 agosto 1956 N. 253543.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il sig. Abdullahi Jusuf Farah a svolgere
attività economica**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Abdullahi Jusuf Farah è autorizzato ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(123)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 20 agosto 1956 N. 253544.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Hagi Mohamed Handulle a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Hagi Mohamed Handulle è autorizzato ad esercitare in Margherita il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Margherita.

Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(125)

IL MINISTRO
Hagi Fara Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253903.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Autorizza la Soc. Cooperativa Somala Distribuzione Sale
« Salgesira » a svolgere attività commerciale

Omissis:

AUTORIZZA:

La Società Cooperativa Somala Distribuzione Sale « SALGESIRA » ad esercitare in Mogadiscio il commercio di vendita del sale all'ingrosso.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(136)

IL MINISTRO
Hasi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 n. 253904.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Autorizza il Sig. Yadavyee Zaverchand a svolgere
attività economica

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Yadavyee Zaverchand ad esercitare in Mogadiscio il commercio di « luca con alimentari all'ingrosso ».

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(137)

IL MINISTRO
Hasi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253905.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Autorizza il Sig. Scerif Abdalla Hussen Abubakar a svolgere attività commerciale

Omissis

AUTORIZZA:

Il Sig. Scerif Abdalla Hussen Abubakar ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(138)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253906.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Autorizza la Società An. Industria Sapone Hadramaia a svolgere attività economica

Omissis:

AUTORIZZA:

La cessione a favore della Società Anonima Industria Sapone Hadramaia dell'autorizzazione licenza n. 9389/3 per l'esercizio « Industria del Sapone », intestata al Sig. Said Mohamed Abdalla Bin Gidnan.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(139)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253907.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza la Sig.ra Martello Salvatrice in Vaglio a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

La Signora Martello Salvatrice in Vaglio ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(140)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253902.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Omissis:

RESPINGE:

La domanda, presentata in data 31 gennaio 1956, del Sig. Scerif Salah Abdalla intesa ad ottenere la autorizzazione per l'esercizio del commercio di ducan senza alimentari all'ingrosso in Mogadiscio, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(142)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Ditta «Tessilmoda» di Zanfrini Marta e Livio Nelda, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, sita in Piazzale Roma.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 1 settembre 1956.

(124)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Romano Arfelli fu Giacomo, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via Chiarini.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(141)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 1° agosto 1956 il Sig. Scek Mumin Mongani Abdi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1170 sito in Mogadi-

scio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(127)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 13 agosto 1956 il Sig. Hassan Abdalla Hagi Saslimin ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1420 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(128)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 maggio 1956 il Sig. Hagi Omar Osman El Faghi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 990 sito in Mogadiscio, Via Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(129)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 21 maggio 1953 i Sigg. Marcoleoni Marco e Francesco hanno chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 5400 sito in Mogadiscio, Via Balad descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(130)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 1 agosto 1956 la Signora Mariam Ali Gaaj ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 437 sito in Mogadiscio, Via Merca descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(131)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 novembre 1955, il Sig. Sufi Scek Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un

appezzamento di terreno della superficie di mq. 612,50 sito in Mogadiscio, Via Filonardi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(132)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 22 agosto 1956 la Signora Domitilla Iusuf ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 234 sito in Mogadiscio, Via Vitali descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(135)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 20 agosto 1956 il Sig. Mohamed Abdi Issak ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1950 sito in Mogadiscio, Via Vicinanze Campo Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(145)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

ERRATA CORRIGE

Nell'avviso ad opponendum pubblicato sul B. U. n. 9 del 1 settembre 1956 nell'interesse del Sig. Vitali Giuseppe Mario a pag. 718 riga n. 4 dell'avviso, leggasi « mq. 504,40 » in luogo di « mq. 300 ».

(133)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

ERRATA CORRIGE

Nell'avviso ad opponendum pubblicato sul B. U. n. 8 del 1 agosto 1956 nell'interesse del Sig. Aschir Guled Abdurahman a pag. 669 riga n. 4 dell'avviso, leggasi « mq. 504,40 » in luogo di « mq. 400 ».

(134)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud